



# ***REGOLAMENTO***

***per la disciplina del Servizio Idrico integrato  
nell'Ambito Territoriale Ottimale  
della Provincia di Brescia***

[ato.provincia.brescia.it](http://ato.provincia.brescia.it)  
Via Cefalonia, 70 25124 Brescia  
Tel. 030 8379414 Fax 030 8379419  
C.F. 98135190175

## SOMMARIO

PARTE I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 1.2 – Finalità del Regolamento.....	5
Art. 1.3 - Gestore del Servizio.....	5
Art. 1.4 – Carta dei Servizi.....	6
Art. 1.5 – Definizioni.....	6
1.5.1 – Servizio Idrico Integrato.....	6
1.5.2 – Acquedotto.....	7
1.5.3 – Fognatura e depurazione.....	8
Art. 1.6 – Validità del presente Regolamento.....	10
Art. 1.7 - Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio.....	11
Art. 1.8 - Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato.....	11
1.8.1 - Servizio di acquedotto.....	11
1.8.2 – Servizio di fognatura e depurazione.....	11
Art. 1.9 – Limite tra impianti interni privati e impianti pubblici del Servizio Idrico Integrato....	12
1.9.1 - Servizio di acquedotto.....	12
1.9.2 - Servizio di fognatura.....	12
Art. 1.10 - Adozione di Standard e Diritti dell'Utente.....	12
Art. 1.11 – Uso delle reti e degli impianti.....	12
1.11.1 - Proprietà delle reti e degli impianti.....	12
1.11.2 - Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni.....	13
Art. 1.12 – Fornitura dei Servizi.....	13
1.12.1 – Generalità sulle Richieste di allacciamento o attivazione di fornitura.....	13
1.12.2 – Tipologie di Richiesta.....	14
1.12.3 – Durata dei contratti e dei provvedimenti autorizzativi.....	14
Art. 1.13 – Tipologie di tariffa.....	15
1.13.1 - Servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.....	15
Art. 1.14 – Fatturazioni.....	15
1.14.1 – Prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato.....	15
1.14.2 – Prestazioni varie ed accessorie.....	16
Art. 1.15 – Pagamenti.....	16
Art. 1.16 – Morosità.....	16
Art. 1.17 - Rapporti con gli Utenti, Reclami e Foro competente.....	16
Art. 1.18 - Rinvio alla normativa vigente.....	17
Art. 1.19 – Sanzioni e indennizzi.....	17
Art. 1.20 – Obblighi dell'Utente e rotture accidentali.....	17
PARTE II.....	19
SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	19
Art. 2.1 - Categorie d'uso dell'acqua.....	19
Art. 2.2 – Intestazione del contratto di fornitura.....	20
Art. 2.3 – Richiesta di allacciamento.....	20
Art. 2.4 – Forniture ad edifici con più unità immobiliari.....	21
Art. 2.5 – Durata del contratto.....	21
Art. 2.6 – Recesso dal contratto da parte dell'Utente.....	21
Art. 2.7 - Subentro, trasformazione di utenza.....	22
Art. 2.8 – Deposito cauzionale.....	22
Art. 2.9 – Consumi domestici.....	23

Art. 2.10 – Consumi non domestici .....	23
Art. 2.11 – Allacciamenti temporanei .....	23
Art. 2.12 - Modalità di fornitura dell'acqua potabile.....	24
Art. 2.13 - Fornitura d'acqua nelle nuove lottizzazioni .....	24
Art. 2.14 - Accertamento dei consumi d'acqua .....	24
Art. 2.15 – Apparecchi di misurazione e loro posizione e custodia.....	25
Art. 2.16 - Lettura dei contatori .....	25
Art. 2.17 – Accessibilità dei contatori.....	26
Art. 2.18 - Manutenzione e verifica del funzionamento dei contatori .....	26
Art. 2.19 - Spostamento dei contatori .....	27
Art. 2.20 – Impianti privati dell'Utente .....	27
Art. 2.21 – Impianti di sollevamento e Serbatoi di accumulo privati .....	28
Art. 2.22 – Obblighi dell'Utente e rotture accidentali .....	28
Art. 2.23 –Impianto antincendio .....	29
Art. 2.24 – Interruzioni dell'erogazione, variazioni di pressione, impurità.....	30
Art. 2.25 – Pressione Statica delle Utenze di acqua potabile.....	30
Art. 2.26 – Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua .....	31
Art. 2.27 – Forniture per uso comunale e per uso pubblico.....	31
Art. 2.28 - Prelievi abusivi .....	31
Art. 2.29 – Fontanelle comunali.....	31
Art. 2.30 – Costi di allacciamento.....	32
Art. 2.31 – Tariffe del Servizio di acquedotto .....	32
PARTE III.....	33
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE .....	33
Art. 3.0 – Disposizioni applicabili .....	33
Art. 3.1 – Obblighi e prescrizioni di allacciamento alla pubblica fognatura .....	33
Art. 3.2 – Classificazione degli scarichi e delle reti fognarie .....	34
Art. 3.3 – Ammissione al servizio degli scarichi .....	35
<b>3.3.1 – Acque reflue domestiche</b> .....	35
<b>3.3.2 – Acque reflue assimilate alle domestiche</b> .....	35
<b>3.3.3 – Acque reflue industriali</b> .....	36
Art. 3.4 – Provvedimenti incidenti sull'ammissione, sull'autorizzazione e provvedimenti cautelari.....	37
Art. 3.5 – Scarichi vietati .....	38
Art. 3.6 – Divieto di diluizione degli scarichi.....	39
Art. 3.7 – Sversamenti accidentali .....	39
Art. 3.8 – Procedura di attivazione e ammissione di scarichi.....	39
<b>3.8.1 – Scarichi di acque reflue domestiche</b> .....	40
<b>3.8.2 – Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche</b> .....	40
<b>3.8.3 – Scarichi di acque reflue industriali</b> .....	42
Art. 3.9 – Allacciamento di scarichi che si approvvigionano da fonti diverse dall'acquedotto pubblico.....	44
<b>3.9.1 – scarichi di acque reflue domestiche</b> .....	44
<b>3.9.2 – scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche</b> .....	45
Art. 3.10 – Zone di espansione, piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio.....	45
Art. 3.11 – Conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione .....	45
Art. 3.12 – Immissione di acque di origine meteorica nelle fognature.....	46
Art. 3.13 – Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne .....	47
Art. 3.14 – Impianti privati di pre-trattamento degli scarichi .....	48
Art. 3.15 – Acque di raffreddamento industriali.....	48
Art. 3.16 – Scarichi da attività sanitaria.....	48

Art. 3.17 – Scarichi diversi .....	48
Art. 3.18 – Accessibilità degli scarichi .....	49
Art. 3.19 – Controllo e misurazione degli scarichi .....	49
Art. 3.20 – Separatori di oli minerali ed idrocarburi.....	50
Art. 3.21 – Separatori di oli e grassi vegetali e/o animali.....	50
Art. 3.22 – Allacciamenti temporanei .....	50
Art. 3.23 - Manutenzione degli impianti e dei condotti fognari privati .....	50
Art. 3.24 – Scarichi di edifici con più unità immobiliari .....	50
Art. 3.25 – Costi di allacciamento.....	50
Art. 3.26 – Tariffe del servizio fognatura e depurazione per acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e industriali.....	51
Allegati 1: Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato .....	53
Allegati 2: Norme tecniche/schede di allacciamento Acquedotto .....	53
Allegati 3: Modulistica Acquedotto .....	53
Allegati 4: Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura	53
Allegati 5: Norme tecniche/schede di allacciamento Fognatura e Depurazione .....	53
Allegati 6: Modulistica Fognatura e Depurazione .....	53
Allegato 7: Protocollo per scavi e ripristini su aree comunali .....	53
Allegato 8: Disposizioni per deroghe ai limiti di scarico delle acque reflue industriali.....	53

# PARTE I

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei Servizi di acquedotto e di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue, che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio dell'A.T.O. della Provincia di Brescia, dove è stato attivato il Servizio Idrico Integrato o parte dello stesso per effetto delle Deliberazioni assunte dall'Autorità d'Ambito.

Sono, in particolare, oggetto del presente Regolamento:

- Le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto
- Le norme generali per la raccolta, il collettamento e la depurazione delle acque reflue
- Le norme tecniche generali di allacciamento ed uso dell'acqua potabile
- Le norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura
- La classificazione degli scarichi
- Il procedimento di ammissione e autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature
- La fissazione dei limiti di accettabilità degli scarichi nella pubblica fognatura
- Il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, compresi i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria
- La gestione amministrativa del Servizio ed il relativo sistema sanzionatorio

Il presente Regolamento integra, inoltre, le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia espressamente indicato.

Il Servizio Idrico Integrato (distribuzione dell'acqua per usi potabili e diversi, lo smaltimento attraverso il sistema fognario e la depurazione delle acque di scarico), svolto dal Gestore, è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente Regolamento che è vincolante per il Gestore, per le Amministrazioni Comunali e per gli Utenti, così come le successive, eventuali, modificazioni.

### **Art. 1.2 – Finalità del Regolamento**

Obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire l'esercizio ed il corretto utilizzo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli Utenti in funzione degli obiettivi di razionalizzazione previsti dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, nonché del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e più in generale del territorio dell'A.A.T.O. della Provincia di Brescia come previsto dalla normativa vigente.

Si intende inoltre stabilire una disciplina omogenea per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato, sul territorio di competenza, al fine di tutelare le infrastrutture degli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione oltre a promuovere e favorire un corretto e razionale uso dell'acqua al fine di consentire il massimo risparmio nel suo utilizzo.

### **Art. 1.3 - Gestore del Servizio**

Ai fini del presente Regolamento, con il termine di Gestore si intende il soggetto organizzato che, in forza del contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito, eroga il servizio nel rispetto delle

norme e di quanto stabilito con l'Autorità d'Ambito stessa, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di miglioramento della qualità ambientale.

In particolare si distinguono:

Ente Gestore dell'acquedotto: l'ente o l'impresa a cui è affidata, nelle forme di legge, la conduzione del pubblico servizio di captazione e distribuzione dell'acqua potabile;

Ente Gestore della fognatura: l'ente o l'impresa a cui è affidata, nelle forme di legge, la conduzione del pubblico servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane;

Ente Gestore della depurazione: l'ente o l'impresa a cui è affidata, nelle forme di legge, la conduzione del pubblico servizio di depurazione delle acque reflue urbane;

L'Ente Gestore della fognatura, se diverso dall'Ente Gestore della depurazione, deve preventivamente consultarsi con quest'ultimo in tutti i casi in cui, a seguito dell'effettuazione di interventi sulla rete fognaria o per l'allacciamento di nuove utenze, si possa determinare una sensibile variazione nella qualità o nella quantità del carico in ingresso agli impianti di trattamento, nonché in tutti i casi di nuovi scarichi industriali o di variazione degli stessi.

Fatte salve specifiche diverse indicazioni contenute nel presente Regolamento e le competenze di legge, i rapporti con i soggetti che immettono acque reflue nella rete fognaria tramite allacciamento alla stessa sono curati dall'Ente Gestore della fognatura.

Sono invece curati dall'Ente Gestore della depurazione i rapporti con i soggetti che conferiscono acque reflue al depuratore con sistemi diversi dall'allacciamento alla rete fognaria (ad es. tramite autobotte).

#### **Art. 1.4 – Carta dei Servizi**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale redige una Carta dei Servizi che, nel rispetto e nell'adempimento delle vigenti disposizioni in materia e del presente Regolamento, indica i principi fondamentali e gli strumenti della propria azione, nonché i mezzi di tutela dell'Utente. Il presente Regolamento e la Carta dei Servizi sono automaticamente integrati o modificati dalle disposizioni inderogabili emanate dalle competenti autorità, a decorrere dalla data di efficacia di dette disposizioni.

#### **Art. 1.5 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

##### **1.5.1 – Servizio Idrico Integrato**

*Anticipo o deposito cauzionale*: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

*Articolazione tariffaria*: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo.

*Autorità d'Ambito*: il Soggetto regolatore che in nome e per conto degli Enti Locali del territorio e degli Utenti sovrintende la corretta erogazione del Servizio.

*Contratto di fornitura*: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica e, direttamente o indirettamente, il Gestore dell'acquedotto che si impegna al rispetto del presente Regolamento.

*Deflusso*: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.

*Derivazione*: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.

*Demolizione presa*: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.

*Disdetta*: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.

*Domiciliazione bancaria o postale*: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.

*Gestore*: il soggetto organizzato che, in forza del documento convenzionale stipulato con l'Autorità d'Ambito, eroga il servizio nel rispetto delle norme e di quanto stabilito con l'Autorità d'Ambito

stessa, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di miglioramento della qualità ambientale.

*Impianti interni privati:* si intendono tutte quelle tubazioni ed organi accessori installati all'interno della proprietà privata o sui manufatti di delimitazione del confine indipendentemente dalla sede del contatore questo escluso.

*Impianti pubblici:* si intendono tutte quelle tubazioni, strutture, impianti ed organi accessori installati prima del confine di proprietà privata indipendentemente dalle sede del contatore di misura dell'acqua, questo incluso.

*Indennizzo:* importo riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa.

*Limitatore di portata:* apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.

*Livello di pressione:* misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in bar.

*Portata istantanea:* misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo.

*Pozzetto:* manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.

*Pro-die:* procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.

*Richiesta d'allacciamento:* richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.

*Ripartizione dei consumi:* suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.

*Sospensione della fornitura:* temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica, senza risoluzione del contratto di fornitura. La sospensione della fornitura può avvenire per rilevanti irregolarità o in caso di inadempienza di non lieve entità dell'Utente alle prescrizioni contrattuali, per interventi sulle reti o per morosità dell'Utente. La risoluzione del contratto da parte del Gestore può avvenire persistendo la sospensione della forniture per cause imputabili all'Utente.

*Tipologia d'utenza:* categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

*Unità immobiliare:* singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.

*Utente:* l'utilizzatore finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio Idrico Integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di fornitura;

*Utenze divisionali:* utenze situate all'interno di un edificio con più unità immobiliari, servito da un unico contatore, con le quali il Gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. In tale situazione sarà cura del richiedente la fornitura assicurare, alle singole unità immobiliari, una misurazione dei consumi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

*Utenze raggruppate:* utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.

*Utente Residente:* l'intestatario del contratto che risiede presso l'indirizzo della fornitura come risulta dall'anagrafe comunale.

### **1.5.2 – Acquedotto**

*Bocca antincendio:* ogni idrante, ogni gruppo di attacco per motopompa, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad ugelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia dispositivo atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio.

*Contatore:* l'apparato per la misura dell'acqua fornito ed installato a cura del Gestore in un idoneo manufatto realizzato dall'Utente o in pozzetto stradale, posto al punto di consegna della fornitura

*Impianto di derivazione d'utenza o allacciamento:* complesso delle tubazioni ed accessori che dalla tubazione stradale (questa esclusa) si estende fino al punto di consegna, come sotto definito.

*Impianto di distribuzione:* il sistema di impianti, condotte, serbatoi, impianti di derivazioni d'utenza e contatori per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione dell'acqua potabile.

*Impianti di produzione d'acqua potabile:* l'insieme delle opere destinate al prelievo di acqua grezza dalle fonti primarie di attingimento (falde, sorgenti, corsi d'acqua, laghi), al trattamento di potabilizzazione e all'accumulo sia di acqua grezza sia di acqua potabile.

*Impianto interno privato:* il complesso delle tubazioni ed organi accessori installati all'interno della proprietà privata o sui manufatti di delimitazione del confine che distribuiscono l'acqua dal punto di consegna agli apparecchi utilizzatori.

*Punto di consegna:* è rappresentato dal punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto interno privato, posto di norma al confine tra proprietà pubblica e quella privata, ove è posto di norma il contatore, sia per utenze singole che per utenze raggruppate; per edifici con più unità immobiliari esistenti, serviti da un'unica derivazione d'utenza o allacciamento e con contatori posti all'interno della proprietà con contratti singoli il punto di consegna è sempre rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata dove è di norma posto il contatore generale.

*Reti di distribuzione:* l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti alla distribuzione dell'acqua potabile fino ai punti di consegna agli Utenti, esclusi gli allacciamenti.

*Reti idriche principali o reti di adduzione:* l'insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti al trasporto d'acqua dagli impianti di produzione alle reti di distribuzione agli Utenti.

*Riattivazione:* ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.

### **1.5.3 – Fognatura e depurazione**

*Acque di lavaggio:* le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti, quali l'insieme di strade, cortili e piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni, nonché qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga a interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

*Acque di prima pioggia:* quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, provenienti da superfici scolanti di pertinenza degli insediamenti indicati nella normativa vigente.

*Acque di seconda pioggia:* la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.

*Acque reflue assimilate alle domestiche:* le acque provenienti da insediamenti adibiti alle seguenti attività:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame
- c) imprese dedite alle attività indicate nelle lettere a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 chilogrammo per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.



Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della Tab. 1 Allegato B del Regolamento Regionale n. 3/2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento ed alle acque di raffreddamento.

*Acque reflue domestiche*: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

*Acque reflue industriali*: le acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinati, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento, comprese le acque di raffreddamento tecnicamente non riutilizzabili all'interno dell'insediamento.

*Evento meteorico*: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verificano o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.

*Impianti di depurazione avanzati*: quando adottano sistemi di trattamento che consentono efficienza depurativa mediamente superiore a quella degli impianti secondari.

*Impianti di depurazione primari*, quando adottano sistemi di trattamento esclusivamente di tipo meccanico, fisico o chimico-fisico quali grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione con o senza precipitazione chimica.

*Impianti di depurazione secondari*, quando adottano sistemi di trattamento di tipo biologico, preceduti o meno da sezioni di tipo primario, o sistemi anche non di tipo biologico di efficienza depurativa equivalente ai sistemi biologici convenzionali.

*Reti fognarie miste*: quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di acque reflue domestiche e/o industriali in combinazione con acque di origine meteorica.

*Reti fognarie nere*: quando sono destinate alla raccolta ed allo scarico in un ricettore finale di sole acque reflue domestiche e/o industriali;

*Scarichi*: le acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante e anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, immesse nel corpo ricettore.

*Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche*: sono assimilati alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti adibiti alle seguenti attività:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame
- c) imprese dedite alle attività indicate nelle lettere a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 chilogrammo per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore..

Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della Tab. 1 Allegato B del Regolamento Regionale 3/2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento ed alle acque di raffreddamento.

Con riferimento all'art. 5 del citato Regolamento Regionale sono assimilate alle acque reflue domestiche e godono dell'ammissione allo scarico mediante procedura semplificata (senza necessità di eseguire accertamenti analitici a carico del Gestore) le seguenti attività, riportate a titolo di esempio non esaustivo, con prelievo d'acqua inferiore a 20 m<sup>3</sup>/giorno:

- lavanderie a gettoni (tipo self-service) destinate all'utenza residenziale;
- laboratori artigianali per produzione di generi alimentari destinati alla utenza residenziale o alla vendita al dettaglio;
- attività di produzione pasti finalizzata a fornitura e terzi.

Qualora ai fini dell'assimilazione, sia previsto l'accertamento analitico da parte del Gestore ma lo scarico non sia attivo il provvedimento di ammissione si intende subordinato alla successiva verifica delle caratteristiche qualitative dello scarico da parte del Gestore.

L'ammissione allo scarico si intende immediatamente revocata in caso di difformità dei parametri rispetto ai limiti fissati dalla normativa vigente ai fini dell'assimilazione.

*Scarichi di acque reflue domestiche:* scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e quelli di servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento.

*Scarichi di acque reflue domestiche da attività:* scarichi di acque reflue provenienti da attività riconducibili per la loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano provenienti da:

- a) laboratori di parrucchiere, barbieri ed istituti di bellezza;
- b) lavanderia a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
- c) vendita al dettaglio di generi alimentari ed altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- d) attività alberghiera e di ristorazione.

*Scarichi di acque reflue industriali:* scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

*Superfici scolanti:* l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque di pioggia e di lavaggio.

#### **Art. 1.6 – Validità del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del Regolamento stesso presso l'Albo Pretorio del Consorzio ATO e sul sito Internet del Consorzio stesso e sostituisce integralmente le precedenti regolamentazioni relative al Servizio Idrico Integrato dei Gestori attualmente vigenti. Le controversie o i reclami in corso all'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dalle precedenti disposizioni applicabili.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Gestore si assume la responsabilità della manutenzione degli impianti stessi sino al punto di consegna.

Le modifiche al presente Regolamento, approvate dall'Autorità d'Ambito, si intendono comunicate agli Utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ATO e sul sito Internet del Consorzio stesso.

Le norme del presente Regolamento e sue successive modifiche si intendono trasfuse nei contratti in essere, qualora l'Utente non si avvalga del diritto di recesso dal contratto entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione delle modifiche all'Albo Pretorio del Consorzio ATO e sul sito Internet del Consorzio stesso.

Le comunicazioni dirette individualmente all'Utente verranno fatte al suo indirizzo e quelle dirette alla totalità degli Utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con

messaggi riportati sulle bollette. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e sostituiti i regolamenti precedentemente applicati.

### **Art. 1.7 - Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio**

Il Servizio Idrico Integrato (distribuzione dell'acqua per usi potabili e diversi, lo smaltimento attraverso il sistema fognario e la depurazione delle acque di scarico) è svolto dal Gestore.

Il presente Regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura o allacciamento alle fognature senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto e a richiesta.

Il Servizio è attivato e mantenuto ove sussistano e permangano validi per tutta la durata del contratto di fornitura, secondo le successive disposizioni, il permessi, le autorizzazioni e i diritti di servitù necessari per l'attivazione del servizio.

### **Art. 1.8 - Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato**

#### **1.8.1 - Servizio di acquedotto**

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto. Ove ciò non sia possibile, la Provincia autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili. Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato.

#### **1.8.2 – Servizio di fognatura e depurazione**

Tutti i proprietari di insediamenti civili o di quelli ad essi assimilati sono obbligati a versare tramite le canalizzazioni private interne ed esterne gli scarichi dalla loro proprietà nella fognatura comunale.

Tale obbligo è da ottemperare nelle zone servite da pubblica fognatura, intese come aree ricomprese entro la fascia di 30 m dall'asse della tubazione, fatte salve le impossibilità tecniche ed economiche.

L'estensione dell'obbligo di allacciamento oltre i 30 m è determinata dal sindaco e/o dall'ASL in quanto Autorità preposte alla salute pubblica.

Nella misura in cui dovessero entrare in esercizio singoli tratti, in ampliamento, alla rete della fognatura comunale, il sindaco, su richiesta del Gestore, provvederà a dare avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli immobili, che dovranno presentare domanda di allacciamento. Tale avviso verrà notificato singolarmente ad ogni proprietario. Il termine fissato per l'allacciamento è di 6 mesi dalla notifica.

Tutte le nuove fognature pubbliche verranno realizzate con canalizzazioni separate per le acque bianche e per quelle nere fatte salve impossibilità tecnico-realizzative; le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private dovranno a loro volta essere versate, obbligatoriamente, in queste canalizzazioni mediante condotti separati.

Per le aree private ed i fabbricati privati prossimi ad un corso d'acqua superficiale è consentita l'immissione delle acque bianche direttamente nel corso d'acqua previa autorizzazione dell'Ente pubblico o privato a cui appartiene il corso d'acqua.

I proprietari delle strade e piazze private esistenti sono obbligati alla costruzione delle canalizzazioni esterne e al loro allacciamento alla fognatura comunale secondo i termini precedente descritti.

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopra citato, alla costruzione delle canalizzazioni esterne ed al loro allacciamento alla fognatura pubblica, sarà facoltà del Gestore provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada o la piazza privata, tutte le spese relative.

I proprietari delle strade e piazze private di nuova costruzione dovranno provvedere alla realizzazione delle canalizzazioni esterne secondo quanto prescritto nella concessione edilizia o nella lottizzazione convenzionata.

I proprietari dei fabbricati sono obbligati alla costruzione delle necessarie canalizzazioni private interne ed al loro allacciamento alla fognatura pubblica secondo i termini precedentemente descritti.

In seguito a divisione di proprietà in più parti, ciascuna di esse dovrà essere dotata di propria canalizzazione privata interna indipendente.

In casi particolari, quando all'interno dell'insediamento è necessario individuare scarichi di natura diversa, il Gestore può consentire che una stessa canalizzazione privata interna sia al servizio di più proprietà. In tal caso prima della costruzione della canalizzazione, i proprietari devono stipulare una reciproca servitù.

## **Art. 1.9 – Limite tra impianti interni privati e impianti pubblici del Servizio Idrico Integrato**

### **1.9.1 - Servizio di acquedotto**

Per il servizio di acquedotto è il punto di consegna, identificato dal punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto interno privato, posto di norma al confine tra la proprietà pubblica e quella privata, rappresenta la delimitazione tra le competenze del Gestore e dell'Utente; pertanto le parti di impianto che insistono sul suolo pubblico competono al Gestore che ne è responsabile, mentre le parti di impianto sul suolo privato, escluso eventualmente il contatore, competono solo ed esclusivamente all'Utente.

### **1.9.2 - Servizio di fognatura**

Per il servizio di fognatura viene stabilito quale confine tra le competenze del Gestore e dell'Utente il punto posto più a valle delle uscite rispettivamente dal sifone tipo Firenze, dalla fossa biologica o dal pozzetto di ispezione del relativo allacciamento anche se tali manufatti sono posti su suolo pubblico. Compete, pertanto, all'Utente, oltre alla realizzazione e alla gestione impiantistica su suolo privato, anche la realizzazione di manufatti idraulici, che insiste su suolo pubblico, fino al confine tra le competenze del Gestore dell'Utente stesso..

## **Art. 1.10 - Adozione di Standard e Diritti dell'Utente**

Il Gestore, al fine di garantire l'osservanza del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi e a tutela degli Utenti.

I contenuti della Carta del Servizio sono vincolanti per il Gestore e lo obbligano verso l'Utente.

I casi di inadempimento degli standard generali o specifici sono disciplinati nella carta dei Servizi e non comportano di per sé effetti sul contratto di fornitura.

## **Art. 1.11 – Uso delle reti e degli impianti**

### **1.11.1 - Proprietà delle reti e degli impianti**

Tutte le reti e gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti ed affidati al Gestore per l'erogazione del Servizio idrico integrato, compresi gli allacciamenti sino al punto di consegna dell'acqua potabile o al punto di connessione della rete interna con la fognatura pubblica, sono di proprietà pubblica e restano in uso al Gestore stesso per tutta la durata della Gestione secondo quanto disciplinato nel Contratto di Servizio stipulato con l'Autorità d'Ambito.

Le nuove opere costruite dal Gestore, inclusi i nuovi allacciamenti, sono restituiti al termine della gestione secondo quanto previsto dal citato Contratto di Servizio.

### **1.11.2 - Responsabilità delle reti pubbliche e degli impianti interni**

Al Gestore sono attribuite tutte le responsabilità e le competenze di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli Utenti, inclusi l'esercizio, la conservazione e la manutenzione delle reti e degli impianti esistenti, il loro rinnovo e la loro estensione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria degli allacciamenti, idrici e fognari, per la parte pubblica, la riscossione delle tariffe e degli altri corrispettivi a lui spettanti.

L'Utente ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori, della conservazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei rifacimenti e delle verifiche di regolare funzionamento della rete interna, fino al limite della proprietà pubblica, come definito dal presente Regolamento.

Le responsabilità dell'Utente sussistono anche per le opere che siano state eseguite, tutte o in parte, dal Gestore o in conformità a sue prescrizioni tecniche nonché per quelle utilizzate in comune con altri Utenti per espressa autorizzazione del Gestore.

Nel caso in cui la rete interna interessi aree pubbliche o di terzi, all'Utente incombono anche gli oneri e le spese afferenti al rilascio, da parte del Proprietario, di autorizzazioni e diritti di servitù senza possibilità di rivalsa sul Gestore.

L'Utente deve assicurare il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli, anche nel caso che le opere siano situate su terreno di terzi.

La responsabilità riguardo agli allacciamenti è attribuita al Gestore per quelli eseguiti dopo la stipula con l'Autorità d'Ambito della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato e per quelli eseguiti anche prima che gli siano stati trasferiti dal precedente proprietario con apposito atto. Per tutti gli altri allacciamenti esistenti la responsabilità e le spese conseguenti sono a carico dell'Utente.

Qualora fossero riscontrate negli impianti interni irregolarità o infrazioni alle norme del presente Regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari del Gestore, o, in genere, opere non autorizzate, il Gestore può sospendere la fornitura dell'acqua potabile o il permesso allo scarico sino a quando l'Utente non abbia eliminato le irregolarità o sanato le inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'Utente o senza che questi possa richiedere la rescissione del contratto di fornitura del Servizio.

Ogni responsabilità e costo riguardo alla costruzione, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti interni grava sull'Utente, senza che il Gestore possa, in alcun modo e per alcun motivo, essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dagli impianti interni medesimi. In particolare l'Utente è sempre ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni eventuale danno connesso con l'impianto interno e con il suo esercizio.

Nei contratti con l'Utente, afferenti sia a nuove sia ad esistenti realizzazioni, sono indicate le attribuzioni di responsabilità di cui al presente articolo.

Il Gestore ha il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per lavori sulle opere di allacciamento di cui ha la responsabilità ai sensi del presente articolo che si rendessero necessari a causa di un uso improprio dell'allacciamento, quali l'immissione di sostanze vietate dal presente Regolamento o l'esercizio scorretto della rete e degli impianti interni.

Sono a carico degli Utenti le forniture, la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria e la conservazione di manufatti tecnologici, fosse biologiche, ecc. posti su suolo pubblici ed al solo servizio degli Utenti stessi

## **Art. 1.12 – Fornitura dei Servizi**

### **1.12.1 – Generalità sulle Richieste di allacciamento o attivazione di fornitura**

Chiunque, persona fisica o persona giuridica, abbia diritto ad usufruire dei servizi inclusi nel Servizio Idrico Integrato ai sensi del presente Regolamento è tenuto a sottoscrivere una richiesta di

allacciamento o di attivazione di fornitura, in forma scritta, con il Gestore riguardante le prestazioni richieste.

Per le richieste di allacciamento si rimanda ai successivi articoli 2.3 e 3.8 del presente Regolamento. Le richieste, redatte, di norma, su moduli prestampati del Gestore ed allegati al presente Regolamento, assumono validità all'atto della sottoscrizione da parte dell'Utente e solo se egli ha espressamente accettato il presente Regolamento, che si intende integralmente recepito nel contratto, ancorché non fisicamente allegato.

Quando la richiesta di attivazione della fornitura è fatta telefonicamente o per posta elettronica, il Gestore invia i moduli pre-compilati che il richiedente deve restituire firmati con le modalità indicate dal Gestore.

Il Gestore, all'atto della richiesta telefonica o per posta elettronica, comunica i casi speciali in cui il contratto deve essere stipulato solo presso i propri sportelli.

I contenuti del contratto devono essere conformi alla legge ed al presente Regolamento e riguardano gli argomenti indicati nelle Appendici relative al servizio acquedotto ed al servizio fognatura e depurazione.

Nel caso di con titolarità o di uso comune, anche di fatto, del medesimo scarico nella rete fognaria, i contitolari o utilizzatori in comune sono tenuti in solido per gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

E' fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modifica della propria situazione, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Eventuali spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti alle Richieste sono a carico dell'Utente.

Qualora a seguito di verifica diretta e/o indiretta sia verificata la mancanza di legittima disponibilità dell'immobile, il Gestore provvede alla sospensione della fornitura.

### **1.12.2 – Tipologie di Richiesta**

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, in ogni caso è sempre escluso l'uso irriguo.

La Richiesta può riguardare:

- a) il solo servizio di acquedotto, per la fornitura di acqua potabile per ogni singolo uso consentito;
- b) il solo servizio di fognatura e depurazione, per l'immissione di scarichi consentiti nella rete fognaria;
- c) entrambi i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione.
- d) per gli scarichi industriali è sempre stipulato l'eventuale contratto per gli allacciamenti idrici mentre per l'immissione in fognatura è richiesta idonea autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.
- e) per le prese antincendio è sempre stipulato apposito contratto nel quale sono contenute le modalità di fornitura in rapporto alla disponibilità della rete idrica
- f) per gli scarichi assimilabili per legge ai domestici è facoltà del Gestore, in base alle specifiche situazioni, scegliere la forma di contratto più appropriata e più conveniente per l'Utente.

### **1.12.3 – Durata dei contratti e dei provvedimenti autorizzativi**

I contratti possono decorrere da qualunque giorno dell'anno ed hanno termine alla fine dell'anno solare.

Alla scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per l'intero anno successivo e così di seguito per i periodi successivi, salvo disdetta da parte dell'Utente da esercitare nei termini seguenti. L'Utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare disdetta comunicandola al Gestore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero consegnandola presso gli uffici del Gestore che ne darà riscontro con ricevuta.

Entro i termini previsti nella Carta del Servizio il Gestore procede alla rilevazione del consumo e alla chiusura del contatore nonché alla successiva emissione della bolletta di cessazione da inviarsi al recapito indicato dall'Utente.

L'Utente sarà sollevato dagli obblighi contrattuali assunti, con la regolazione contabile della bolletta di cessazione.

L'Utente, fino al perfezionarsi del recesso, resterà responsabile di ogni obbligo previsto dal contratto, compreso l'eventuale utilizzo degli impianti da parte di terzi subentrati che non abbiano regolarizzato il rapporto di fornitura; fermo restando comunque, in questo caso, il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la fornitura, qualora ne sia comunque venuto a conoscenza.

Per gli scarichi in fognatura assimilati ai domestici, l'ammissione allo scarico ha durata fino a che non vengano meno i requisiti di assimilabilità;

Per gli scarichi industriali l'autorizzazione ha durata di quattro anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e deve essere rinnovata in caso di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 1.13 – Tipologie di tariffa**

### **1.13.1 - Servizio di acquedotto, fognatura e depurazione**

Le tariffe per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sono quelle deliberate dall'Autorità d'Ambito in vigore per il periodo ed il territorio di riferimento

Le tariffe in vigore sono consultabili sui siti Internet dell'Autorità d'Ambito, del Gestore e pubblicate sul Bollettino della Regione Lombardia.

## **Art. 1.14 – Fatturazioni**

### **1.14.1 – Prestazioni incluse nel Servizio Idrico Integrato**

Il Gestore provvede alla fatturazione dei corrispettivi tariffari per i servizi prestati all'Utente in base al contratto o ai contratti, applicando le tariffe stabilite dall'Autorità d'Ambito.

Le fatture possono essere a saldo, sulla base di consumi misurati, o in acconto, sulla base di consumi stimati.

Le fatture sono inviate o consegnate all'indirizzo dichiarato dall'Utente.

La periodicità della fatturazione deve essere, come minimo, a cadenza semestrale.

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi, ogni altro importo dovuto dall'Utente.

L'Utente può richiedere per iscritto, in ogni momento, copia dei calcoli particolareggiati relativi alle proprie bollette, senza che nessun onere aggiuntivo sia posto a suo carico. La lettura dei contatori viene effettuata almeno due volte l'anno, prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo. E' ammessa la lettura da parte dell'Utente; il Gestore è comunque tenuto ad eseguire almeno 1 volta all'anno la lettura.

Le letture possono essere presunte, purché:

- sia esplicitato in bolletta che si tratta di una lettura presunta;
- siano utilizzati i dati storici più recenti per il calcolo dei consumi presunti, come definito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso di variazioni dei corrispettivi del Servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali, il Gestore applicherà le eventuali variazioni tariffarie con il criterio del pro-die ovvero sulle fatture emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.

Tale attribuzione avverrà su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

Il pagamento della fattura non libera l'Utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi o prestazioni non fatturate e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati. Le fatture, oltre all'indicazione dei consumi, accertati con i metodi previsti dal presente Regolamento, ed all'importo da pagare calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono anche gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.

#### **1.14.2 – Prestazioni varie ed accessorie**

Per i corrispettivi per prestazioni accessorie si rimanda all'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento.

#### **Art. 1.15 – Pagamenti**

La bolletta è recapitata all'indirizzo indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento entro la scadenza.

Non sono ammessi pagamenti parziali dell'importo.

Il pagamento delle bollette potrà avvenire:

- presso gli uffici postali e/o presso gli sportelli bancari;
- mediante domiciliazione postale e/o bancaria (addebito automatico sul conto corrente postale e/o bancario).

In caso di contestazione dell'importo fatturato, l'Utente può presentare reclamo al Gestore nelle modalità e tempistiche previste nella Carta dei Servizi.

#### **Art. 1.16 – Morosità**

I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati degli interessi calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) maggiorato del 3,5%.

Tali interessi per ritardato pagamento verranno addebitati nella bolletta successiva.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro la scadenza indicata nella bolletta il Gestore provvederà all'emissione del sollecito di pagamento e preavviso di disattivazione della fornitura che sarà inviato all'Utente tramite raccomandata, nella quale saranno indicate le modalità per comunicare l'eventuale pagamento e i tempi di sospensione della fornitura. Il Gestore è tenuto ad inviare l'avviso di sospensione della fornitura all'AATO che entro trenta giorni si esprimerà con un parere vincolante. Trascorsi 30 giorni senza comunicazione da parte dell'AATO, il parere sarà da intendersi favorevole. All'Utente saranno addebitate eventuali spese relative alla procedura di recupero, salvo maggiori spese dovute alle procedure giudiziarie.

Nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento anche dopo il sollecito e l'AATO non abbia determinato diversamente, il Gestore ha diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

La riattivazione è subordinata al pagamento integrale del debito e delle relative spese.

Agli Utenti che abbiano pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi le fatture, sono addebitati a titolo di mora gli interessi nella misura legale se il pagamento avviene entro i primi 10 giorni successivi alla data di scadenza. Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, è dovuta ugualmente dall'Utente la quota fissa per il servizio.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni eventualmente derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

#### **Art. 1.17 - Rapporti con gli Utenti, Reclami e Foro competente**

Gli Utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione al personale del Gestore nell'espletamento delle loro funzioni e per gli scopi del presente Regolamento, anche facendosi rappresentare da altre persone in caso di assenza o di impedimento, consentendo l'accesso ai luoghi che sono nelle proprie



disponibilità, fornendo tutte le informazioni richieste ed adottando tutte le misure atte a facilitare le attività, specie per quanto riguarda i controlli.

Qualsiasi reclamo connesso all'andamento del servizio dovrà essere inoltrato per iscritto al Gestore. L'inoltro di reclami non dà alcun diritto all'Utente di differire i pagamenti dovuti ma solo all'eventuale diritto ai rimborsi stabiliti dalla Carta del Servizio.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione del presente Regolamento fra il Gestore e l'Utente, il Foro competente è quello di Brescia, fatte salve le norme della "Carta dei Servizi" ed eventuali convenzioni con servizi di conciliazione accreditati nel relativo territorio, quali quello istituito presso la Camera di Commercio di Brescia di cui al sito internet [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it).

#### **Art. 1.18 - Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le Leggi, le norme e gli usi della Repubblica Italiana, vigenti in materia.

#### **Art. 1.19 – Sanzioni e indennizzi**

Le penalità a carico del Gestore e gli indennizzi agli Utenti per violazione di determinati standard di qualità del Servizio sono stabilite dalla Carta del Servizio.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di usi delle acque e di scarico delle acque reflue, per ogni altra violazione delle norme contenute nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento o previste dal contratto sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza – se del caso – di un pubblico ufficiale. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal Gestore ed il risarcimento degli eventuali danni provocati al Gestore medesimo o a terzi per effetto degli atti compiuti dall'Utente.

#### **Art. 1.20 – Obblighi dell'Utente e rotture accidentali**

L'Utente deve provvedere con diligenza affinché il contatore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da guasti. Egli è responsabile verso il Gestore dei danni che avvenissero per qualsiasi causa imputabile all'Utente; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.

L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al contatore ed agli altri apparecchi. Dovrà inoltre porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Gli Utenti con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, non in condizioni di effettuare il controllo delle misurazioni dei contatori, non sono da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d'acqua causate da guasti.

Ferme restando le responsabilità dell'Utente in merito al pagamento delle fatture per il consumo di acqua anche in casi di fughe di qualsiasi natura dopo il contatore, al Gestore è data facoltà di offrire all'Utente idonei strumenti assicurativi a copertura parziale del rischio in caso di fuga di natura accidentale ed imprevedibile non causata colpevolmente dall'Utente o da terzi.

Qualora l'Utente dovesse avere una dispersione idrica localizzata in proprietà privata a valle del punto di consegna, dimostrata con la presentazione delle copie della fattura dell'idraulico e della Dichiarazione di Conformità Impianto relative alla riparazione eseguita, il Gestore provvede, per la quantità di acqua dispersa, al rimborso delle quote relative alla fognatura e depurazione e, per una sola volta nell'arco temporale di 5 anni, all'effettuazione di un conguaglio della tariffa determinato con riferimento a seguenti tre livelli crescenti di rimborso unitario: fino a 1.000 m<sup>3</sup> di acqua dispersa, da

1.000 m<sup>3</sup> a 3.000 m<sup>3</sup> di acqua dispersa, oltre 3.000 m<sup>3</sup> di acqua dispersa, calcolando il rimborso unitario come differenza tra la quota acquedotto del 4° scaglione e la quota acquedotto del 2° scaglione con riferimento alla tariffa per residenza anagrafica; in particolare, per il primo scaglione di dispersione tale quota di rimborso coincide con il 100% della differenza, per il secondo scaglione considerando il 60% della quota acquedotto del 2° scaglione, per l'ultimo scaglione considerando il 20% della quota acquedotto del 2° scaglione.

Per determinare l'entità della dispersione viene preso come riferimento il consumo rilevato nell'analogo periodo dell'anno precedente se disponibile, o, in mancanza di tale riferimento, la determinazione del consumo sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili, quali per esempio il consumo medio della zona di riferimento relativa alla medesima categoria di utenza.

A tale consumo si applica una franchigia pari a 200 m<sup>3</sup> per ogni unità immobiliare fino ad un massimo di 1.000 m<sup>3</sup>.

## PARTE II

### SERVIZIO ACQUEDOTTO

#### Art. 2.1 - Categorie d'uso dell'acqua

Tutte le acque superficiali e sotterranee costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano. Nei casi di difficoltà nella distribuzione per motivi tecnici e/o per scarsità di approvvigionamento idrico, soprattutto in periodi di siccità, gli usi diversi da quello per il consumo umano possono essere interrotti, senza alcun preavviso e senza obbligo di risarcimento alcuno.

Le forniture d'acqua si distinguono, in base agli usi fatti dall'Utente, nelle seguenti tipologie:

- a) **USI DOMESTICI:** includono i consumi destinati all'alimentazione umana, ai servizi igienici e agli altri impieghi che richiedono una qualità potabile effettuati all'interno di unità abitative;
- b) **USI NON DOMESTICI:** comprendono le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad commerciale, e artigianale, nei locali destinati ad attività industriale, alberghiera, commerciale o del settore terziario nonché le forniture per uso cantiere;
- c) **USI DOMESTICI NON RESIDENTI:** come la categoria a) ma relativa ad utenze Non residenti;
- d) **USI COMUNALI:** sono quelli afferenti forniture ad edifici di proprietà comunale destinati al soddisfacimento delle esigenze connesse alla collettività il cui contratto di fornitura sia intestato al Comune stesso;
- e) **USI PUBBLICI:** sono quelli afferenti forniture ad impianti a servizio della collettività (ad esempio fontane pubbliche, innaffio giardini, ecc.) il cui contratto di fornitura sia intestato al Comune;
- f) **USO ALLEVAMENTO ANIMALI:** includono i consumi al solo ed esclusivo servizio di attività zootecniche fornite mediante impianti interni privati disconnessi da impianti per altri usi ed alimentati mediante una presa appositamente ed esclusivamente installata;
- g) **USI TEMPORANEI:** includono i consumi relativi ad attività non domestiche la cui durata è limitata nel tempo.

Tutte le altre forniture che non ricadono nelle forniture per usi comunali e/o per usi pubblici come sopra elencate sono considerate per usi privati.

In assenza di altre fonti economicamente e tecnicamente utilizzabili, la fornitura di acqua potabile può essere adibita anche ad uso antincendio, mediante una presa appositamente ed esclusivamente installata per lo spegnimento di incendio disconnessa da impianti per altri usi.

Sono sempre esclusi gli usi irrigui nonché le forniture da utilizzarsi quale fluido raffreddante in sistemi "a perdere" senza riciclo o recupero del liquido utilizzato, o comunque con modalità che comportino uno spreco della risorsa idrica, in contrasto con i principi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006..

## **Art. 2.2 – Intestazione del contratto di fornitura**

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e sostenuto i relativi oneri, il contratto di fornitura di acqua potabile verrà intestato con le seguenti modalità:

1. Per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare il contratto verrà intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo idoneo l'immobile oggetto della fornitura

Nel caso in cui l'unità immobiliare oggetto di fornitura sia detenuta da una persona fisica o giuridica in forza di un contratto di locazione la cui durata è inferiore a 365 giorni, il Gestore ha la facoltà di applicare il deposito cauzionale previsto per le utenze domestiche non residenti così come specificato all'art. 2.8 – Depositi cauzionali.

2. Per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più unità immobiliari, il contratto potrà essere intestato come segue:
  - nel caso di fruibilità del servizio esistente da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, anche se tutti gli utilizzatori saranno comunque obbligati in solido, in qualità di debitori solidali ai sensi dell'art. 1292 e ss. del codice civile per tutto quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
  - in caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di Condominio o da una persona delegata dallo stesso; tutti i condomini saranno solidamente responsabili, ai sensi dell'articolo 1292 e ss. del codice civile, del pagamento delle somme dovute al Gestore a fronte delle somministrazioni effettuate. Nel caso di nuove costruzioni, e ove ciò sia tecnicamente possibile, ad ogni unità immobiliare dovrà corrispondere un autonomo e distinto contatore.
3. Per la fornitura dell'acqua ad uso cantiere, il contratto verrà intestato al titolare dell'impresa edile o al proprietario della costruzione: al termine dei lavori il relativo contratto cesserà di produrre effetti e si intenderà automaticamente scaduto.

Per avere diritto ad una nuova fornitura del servizio, il contratto di fornitura ad uso cantiere dovrà essere sostituito da un nuovo contratto di fornitura da intestare, alternativamente, come ai precedenti punti 1. e 2.

Tutte le eventuali spese di bollo consequenziali inerenti alle forniture sono a carico dell'Utente. In casi particolari, il Gestore può richiedere un deposito cauzionale infruttifero o una fidejussione bancaria a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di fornitura. Nel caso in cui l'Utente richieda la riattivazione del servizio ad esso precedentemente intestato a seguito della cessazione, per qualsiasi causa, dello stesso, l'Utente medesimo sarà comunque tenuto a pagare le spese di riattivazione del servizio ed a stipulare un nuovo contratto di fornitura. Nel caso in cui il l'Utente del servizio sia una persona giuridica e questa muti la propria ragione sociale durante il periodo di vigenza del contratto stipulato con il Gestore, l'Utente dovrà comunicare al Gestore la variazione della propria ragione sociale. La nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio a tutti gli effetti.

La variazione della ragione sociale dovrà essere comunicata al Gestore per iscritto e dovrà essere corredata da adeguata documentazione.

In questo caso, l'intestazione del contratto già sottoscritto dal predetto Utente verrà modificata in corrispondenza alla nuova ragione sociale dell'Utente stesso, senza che ciò determini la voltura del contratto precedentemente sottoscritto solo nel caso di invarianza di partita IVA. La procedura sopra descritta non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico nel contratto di fornitura precedentemente sottoscritto dal proprio dante causa, poiché, in tal caso, sarà necessaria la stipula di un nuovo contratto di fornitura. In caso di affitti o cessioni di azienda o rami di azienda resta inteso che si applica la disciplina prevista dagli artt. 2558 e seguenti del codice civile.

## **Art. 2.3 – Richiesta di allacciamento**

La richiesta di allacciamento all'acquedotto o di modifiche all'allacciamento esistente, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica prevista nell'allegato 3 e secondo le modalità indicate nell'allegato 4 del presente Regolamento.

Tale richiesta implica che l'Utente sia in possesso delle eventuali autorizzazioni a norma di legge, rilasciate dalle Autorità competenti.

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo gli schemi indicati nell'allegato 2 del presente Regolamento.

#### **Art. 2.4 – Forniture ad edifici con più unità immobiliari**

Per edifici con più unità immobiliari di nuova costruzione e per le ristrutturazioni di stabili esistenti oggetto di permesso di costruire e implicanti la modifica degli impianti idraulici interni, devono essere predisposti gli alloggiamenti per l'installazione dei contatori in ogni unità immobiliare.

Negli edifici con più unità immobiliari di nuova costruzione ogni utenza risulta intestataria di un singolo contratto ed il Gestore provvede, direttamente o indirettamente, a fatturare i consumi direttamente alle unità immobiliari. A tal fine è richiesta l'installazione, da parte del Gestore, di singoli misuratori per unità abitative da collocare al confine di proprietà tra il suolo pubblico e quello privato di cui all'art. 1.9 del presente Regolamento, o comunque in proprietà condominiale direttamente accessibile al personale del Gestore.

In alternativa, nei casi di edifici con più unità immobiliari, fermo restando un unico punto di consegna, il richiedente della fornitura dovrà assicurare la misurazione dei singoli consumi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per edifici con più unità immobiliari è ammessa la presenza di un'unica utenza nei seguenti casi:

- a) ove è prevista un'amministrazione di Condominio, la fornitura è effettuata a tale amministrazione.
- b) ove non è espressamente prevista la costituzione di un'amministrazione condominiale, le unità immobiliari possono essere servite da una sola utenza, purché venga stipulato un unico contratto.

Ai fini tariffari, negli edifici con più unità immobiliari esistenti dotati di un'unica utenza, il calcolo degli scaglioni di consumo tariffari e della quota fissa è rapportato al numero delle utenze individuali considerando anche la loro natura (categorie contrattuali a seconda dell'uso effettuato). L'amministratore del Condominio o, in sua assenza, i proprietari devono comunicare tali informazioni al Gestore al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura e/o in tutti i casi di variazione e/o ogni qualvolta richiesto dal Gestore.

Resta inteso che il Gestore potrà utilizzare l'allacciamento per servire anche terzi senza che ciò comporti diritto alcuno per l'Utente al rimborso di quanto versato o di altre somme.

#### **Art. 2.5 – Durata del contratto**

I contratti di fornitura hanno termine alla fine dell'anno solare e sono rinnovati tacitamente di anno in anno.

#### **Art. 2.6 – Recesso dal contratto da parte dell'Utente**

L'Utente può recedere dal contratto di fornitura in qualsiasi momento.

L'Utente che volesse recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Gestore, il quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e ad effettuare la sigillatura e/o rimozione del misuratore.

Il Gestore deve operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in proprietà accessibile, l'Utente recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale incaricato del Gestore.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione

comporta l'assunzione solidale con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

In caso di fallimento dell'Utente si applica quanto previsto dalle norme in materia.

#### **Art. 2.7 - Subentro, trasformazione di utenza**

Si ha subentro nel contratto di fornitura quando è modificata la titolarità del contraente. L'Utente o chi per esso, ha l'obbligo di comunicare ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

In caso di subentro non viene operata la sigillatura e/o rimozione del misuratore ma il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve comunque stipulare un nuovo contratto di fornitura a suo nome

In caso di richiesta di trasformazione d'uso e/o modifica delle caratteristiche della fornitura il richiedente è tenuto a stipulare un nuovo contratto.

Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. Il Gestore provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura utile i consumi riferiti al precedente contratto e ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

In caso di nuovo contratto di fornitura che comporti a giudizio tecnico motivato del Gestore una modifica della portata dell'allacciamento esistente, il richiedente sarà tenuto al pagamento di un onere relativo al potenziamento necessario ivi compreso l'eventuale potenziamento della rete di distribuzione.

Qualora l'Utente richieda un aumento della portata rispetto a quella massima, così come indicata nel contratto di fornitura e che è quella che può essere prelevata in modo continuativo e per la quale l'allacciamento è dimensionato, l'Utente stesso è tenuto al pagamento di un onere come sopra determinato oltre ad una somma pari ad euro 150,00, IVA esclusa, per ogni ulteriore decilitro/secondo richiesto.

#### **Art. 2.8 – Deposito cauzionale**

Il Gestore può richiedere all' Utente, alla stipula del contratto, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Il deposito cauzionale è infruttifero. Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino il Gestore circa l'esatto adempimento da parte dell'Utente. L'Ammontare del deposito cauzionale verrà determinato in relazione alle caratteristiche dell'utenza.

Di essa potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di vigenza contrattuale, in relazione all'andamento delle tariffe di vendita.

Per le utenze domestiche dei Residenti, il deposito cauzionale non può superare per ogni unità immobiliare il valore massimo di 5,00 Euro. Per le utenze domestiche dei non Residenti e le non domestiche l'ammontare del deposito può essere rapportato al consumo presunto ma in ogni caso non può essere inferiore ad euro 75,00.

Il Gestore, in caso di insolvenza dell'Utente, potrà incamerare l'anticipazione fino a concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento e del contratto, o di legge.

Il deposito è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell'utenza, previa detrazione delle somme relative alle eventuali inadempienze sopra descritte.

In particolare:

- alle forniture intestate ad Enti Pubblici, il Gestore non richiede il deposito cauzionale o altra forma di garanzia.
- il Gestore non può richiedere all'Utente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
- il deposito cauzionale deve essere restituito in occasione dell'ultimo addebito dei consumi.



- all'Utente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia. In tal caso, il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
- al momento della cessazione degli effetti del contratto, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato direttamente al Gestore del servizio, il Gestore stesso non può richiedere all'Utente la presentazione di alcun documento attestante l'avvenuto versamento. Nel caso di richiesta di restituzione di deposito cauzionale versato ad un soggetto diverso rispetto all'attuale Gestore, quest'ultimo si riserva la facoltà di richiedere copia dell'originaria ricevuta di versamento e di procedere al rimborso.

### **Art. 2.9 – Consumi domestici**

Per i consumi ad uso domestico la tariffa è applicata con riferimento ad ogni unità immobiliare intendendo per unità immobiliare ogni singola unità abitativa.

Gli Utenti dovranno versare una quota fissa mensile nonché il corrispettivo per l'acqua effettivamente utilizzata sulla base del consumo misurato dal contatore.

In caso di utenze raggruppate di categorie miste l'applicazione delle tariffe avviene a riempimento degli scaglioni di consumo, partendo da quello più basso.

Ai sensi dell'art. 10 del Provvedimento CIP n° 26/1975 "Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme per l'esecuzione dei provvedimenti CIP N° 45/1974 e n° 46/1974", pubblicato sulla G.U. n° 290 del 31/10/1975, la tariffa agevolata dovrà essere estesa alle comunità che non esercitino attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro. In tali casi l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale.

La relativa dichiarazione è a carico dell'Utente.

### **Art. 2.10 – Consumi non domestici**

Per le erogazioni, qualora siano concesse, ad uso non domestico o misto, o comunque non esclusivamente domestico la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.

In particolare:

- **uso allevamento animali:** acqua potabile utilizzata esclusivamente per le sole attività zootecniche, con l'assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
- **usi pubblici:** la fornitura di acqua potabile per queste attività sarà commisurata alle effettive disponibilità della rete e dell'impianto, e per le sole quantità che eccedono il soddisfacimento di tutti gli altri usi. In questo caso, la fornitura di acqua potabile potrà avvenire esclusivamente con allacciamento alla rete appositamente dedicato dotato di specifico contatore ed è da intendersi immediatamente interrompibile da parte del Gestore in

presenza di scarsità di acqua per l'uso domestico che prevale su quello non domestico in caso di necessità.

Nel contratto di fornitura per le attività di cui al presente articolo tra l'Utente ed il Gestore possono essere disciplinate le modalità di prelievo qualora queste siano soggette a particolari limitazioni

### **Art. 2.11 – Allacciamenti temporanei**

Riguardano le forniture di acqua potabile utilizzata per periodi di tempo limitati e per usi occasionali (esempio: spettacoli, feste popolari, cantieri, rifornimenti vari, ecc.).

La durata delle forniture provvisorie dovrà essere valutata di volta in volta dal Gestore. Si prevede, in ogni caso, che il periodo massimo di utilizzo sia pari alla durata dell'evento occasionale che ha dato luogo alla fornitura provvisoria

La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.

Nel caso di allacciamento riconducibile ai disposti di cui all'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento (quindi con scavo, posa condotta, fornitura e posa gruppo contatore nel caso di allaccio all'acquedotto) si applicano gli oneri indicati nell'Allegato 4 stesso. Nel caso di allaccio differente rispetto al caso precedente è previsto un onere a carico del richiedente la fornitura pari all'importo di cui alla voce "Aggiunta contatore acquedotto" riportata nella tabella di cui all'art.12 dell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento". Le forniture vengono regolate dalle norme contenute nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa richiamo alle norme previste dal Codice Civile in materia di contratti di fornitura, agli usi e alle consuetudini.

#### **Art. 2.12 - Modalità di fornitura dell'acqua potabile**

La fornitura dell'acqua potabile, sia per uso pubblico sia per uso privato, è effettuata dal Gestore solo su espressa richiesta dell'interessato e con la stipulazione di apposito contratto di fornitura secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

La fornitura è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (contatore) anche per forniture uso antincendio.

Il Gestore garantisce che la fornitura d'acqua avvenga secondo quanto stabilito dalla Carta del Servizio, specialmente per quanto riguarda i livelli di servizio minimi garantiti.

I contratti possono stabilire specifiche modalità e condizioni di fornitura quando ricorrano circostanze particolari, dovute alle caratteristiche delle reti e degli impianti presenti al momento della stipula del contratto, e purché siano assicurate le condizioni di idoneità dell'acqua al consumo umano.

#### **Art. 2.13 - Fornitura d'acqua nelle nuove lottizzazioni**

Nel caso di nuove lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, di piani attuativi, di piani di completamento, di piani di recupero edilizio, il Gestore è obbligato alla fornitura d'acqua potabile solo nei limiti delle disponibilità della rete acquedottistica esistente o delle previsioni di estensione e potenziamento della rete del progetto di urbanizzazione.

In tali casi occorrerà determinare preventivamente alla realizzazione urbanistico-edilizia l'impatto sulla gestione del servizio idrico integrato esistente e gli oneri complessivi a carico del soggetto che intende attuare l'intervento per la eventuale realizzazione delle opere di estendimento/potenziamento rete e/o impianti.

#### **Art. 2.14 - Accertamento dei consumi d'acqua**

La misura dei volumi erogati all'Utente è effettuata mediante contatori, che sono installati dal Gestore e che non possono mai essere rimossi o spostati o manomessi se non per disposizione del Gestore esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il Gestore potrà, invece, sostituire i contatori, a proprie spese, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Al momento dell'installazione i tecnici del Gestore appongono sui contatori apposito sigillo, che non può essere rimosso né manomesso.

La determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del Gestore o da personale da questo incaricato oppure comunicata dall'Utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata almeno due volte l'anno, di norma prima e dopo il periodo



estivo o di massimo consumo. E' ammessa l'autolettura; il Gestore è comunque tenuto ad eseguire direttamente almeno una lettura l'anno. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo (m<sup>3</sup>) rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Il Gestore ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Utente in caso di rilevazione di letture anomale e di rendersi disponibile all'esecuzione di verifiche del contatore da concordarsi con lo stesso.

In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Gestore, in mancanza della restituzione delle autoletture o per l'emissione di fatture in acconto il Gestore procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo del precedente triennio, ove disponibile, oppure dei 2 o dell'unico anno precedenti, oppure in base ai consumi dell'analogo periodo annuale precedente; per le nuove erogazioni, in mancanza di tali riferimenti, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili, quali per esempio il consumo medio della zona di riferimento relativa alla medesima categoria di utenza.

Qualora per 24 mesi non sia stata possibile la lettura diretta da parte del Gestore lo stesso concorda con l'Utente un appuntamento per la lettura.

In caso contrario si potrà procedere alla sospensione della fornitura.

#### **Art. 2.15 – Apparecchi di misurazione e loro posizione e custodia**

Gli apparecchi di misurazione sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà, che ne stabilisce anche il tipo e calibro in relazione al tipo di fornitura e al fabbisogno necessario.

Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese dell'Utente, dovranno essere installati un rubinetto di arresto e un dispositivo di disconnessione.

Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone avviso all'Utente.

La collocazione del misuratore deve avvenire di norma al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata, con accesso da area aperta al pubblico, che costituisce comunque il punto di consegna.

L'Utente, sulla base di una motivata comunicazione del Gestore o in seguito di interventi apportati volontariamente all'impianto interno, dovrà consentire al Gestore il riposizionamento del misuratore qualora, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

A completa cura e spese dell'Utente, che ne assumerà ogni responsabilità, è in ogni caso da considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche, i relativi lavori e, conseguentemente, l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia o di codice a barre apposti dal Gestore.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.

L'Utente è tenuto a provvedere a preservare dal gelo o da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti per danneggiamento, dolo o incuria.

Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questa possa provvedere ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.

#### **Art. 2.16 - Lettura dei contatori**

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l'accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi idrici da parte del personale incaricato dal Gestore. In caso d'impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'Utente, è rilasciata dall'incaricato una cartolina di "autolettura";

la mancata restituzione della stessa o della comunicazione dell'autolettura al "call center" del Gestore comporta l'addebito di un consumo presunto.

Quando perdurasse per oltre 24 mesi l'impossibilità di lettura diretta del contatore da parte del Gestore, questo richiede per iscritto un appuntamento per la lettura in una determinata data, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell'Utente, si riserva la facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della lettura e del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'Utente, incluse le maggiori spese sostenute per tali motivi dal Gestore.

#### **Art. 2.17 – Accessibilità dei contatori**

Il misuratore, di norma collocato al limite di proprietà privata, deve essere situato entro una nicchia, manufatto o, in casi particolari stabiliti dal Gestore, in pozzetto stradale indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, in sito idoneo, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo.

Ove non siano possibili tali condizioni, il Gestore si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del misuratore.

La nicchia, manufatto o pozzetto stradale destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi elettrici non protetti meccanicamente, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni ecc.

E' a carico del Gestore la costruzione del pozzetto. Qualora l'Utente scelga di collocare il contatore in una nicchia o cassetta, per contenerlo e proteggerlo, sono a suo carico la costruzione e la manutenzione, nonché la custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto.

L'Utente è altresì responsabile per ogni danno che possa derivare da eventuali perdite d'acqua che si dovessero verificare dopo il contatore.

E' a cura del Gestore l'installazione del contatore mentre sono a carico dell'Utente le spese di installazione di tutte le parti idrauliche dopo il contatore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riattivazione di prese.

#### **Art. 2.18 - Manutenzione e verifica del funzionamento dei contatori**

Il Gestore provvede di norma alla manutenzione del contatore, che rimane sempre di proprietà dell'impianto acquedottistico pubblico; all'atto della posa viene dato in consegna all'Utente che è responsabile della cura e buona conservazione dello stesso.

L'ordinaria sostituzione del contatore è fatta a spese del Gestore, mentre per quanto riguarda le sostituzioni che si dovessero rendere necessarie per guasti dovuti a manomissioni o incuria dell'Utente, sono fatte a cura del Gestore ed a spese dell'Utente.

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica che è effettuata al Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate. Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituito con un nuovo apparecchio previa comunicazione all'Utente.

Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, il contatore risulta esatto, l'Utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo fissato nell'art.12 (Oneri e prestazioni varie) dell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento che è addebitato nella prima fattura utile. Se, a seguito della verifica, il contatore risultato idoneo fosse stato sostituito, oltre al corrispettivo previsto per la verifica, all'Utente è addebitato anche l'intervento per l'installazione del nuovo contatore, qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.

Quando fosse, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, è sostituito a spese del Gestore, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra in una tolleranza così come definita dalle norme vigenti. Se il contatore risulta inesatto, il consumo effettivo è ricostruito, per il periodo trascorso dall'ultima lettura o autolettura, sulla base di più letture successive alla sostituzione dell'apparecchio, quando la disfunzione si verifica nel primo anno di fornitura; oppure è rapportato a quello riscontrato nello stesso periodo dell'anno o degli anni precedenti a quello in cui si rileva l'errore, quando il malfunzionamento si verifica negli anni successivi al primo.

I criteri di ricostruzione dei consumi indicati si applicano anche in caso di contatore fermo o mal funzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, ferme restando le responsabilità dell'Utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dalle norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 2.19 - Spostamento dei contatori**

I contatori dell'acqua possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Gestore.

L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, con le modalità definite nell'art.12 (Oneri e prestazioni varie) dell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento. Spettano all'Utente anche gli oneri per la connessione degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

Se in seguito a sopralluogo, il Gestore riscontri condizioni difformi rispetto alle pre-esistenti, provvederà alla messa a norma del contatore dietro corrispettivo definito dall'art.12 sopra citato.

Qualora il Gestore riscontrasse che il luogo dove è installato il contatore non fosse adatto all'esecuzione delle verifiche, delle letture oppure alla conveniente conservazione, alla agevole manutenzione delle apparecchiature o per rinnovi di condotte idriche e adeguamenti tecnici, può provvedere, a proprie spese, allo spostamento, se vi sia necessità ed urgenza, con preavviso all'Utente.

A completa cura e spese dell'Utente, che ne assumerà ogni responsabilità, è in ogni caso da considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche, i relativi lavori e, conseguentemente, l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto

E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie. In caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore, l'Utente ha l'obbligo di avvisare immediatamente il Gestore.

Se il contatore risulta deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, è sostituito a cura e spese del Gestore.

L'Utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore.

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore.

### **Art. 2.20 – Impianti privati dell'Utente**

Sono di proprietà e di competenza dell'Utente tutti gli impianti, le apparecchiature e le opere accessorie al trasporto e all'utilizzo dell'acqua situati a valle del punto di consegna.

Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente posti a valle del punto di consegna devono essere a cura e spese dell'Utente costruiti, installati e costantemente mantenuti in conformità alle norme e alle leggi vigenti in materia e in particolare alle disposizioni antinfortunistiche, alle norme della buona tecnica e alla regola dell'arte, nonché alle prescrizioni tecniche redatte ed emanate dall'Autorità d'Ambito.

Il Gestore si riserva comunque la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o accessori di proprietà dell'Utente al fine di garantire una corretta utilizzazione dell'acqua, senza peraltro assumere obblighi di manutenzione e custodia.

Il Gestore può in ogni tempo effettuare verifiche sulla condizione degli impianti interni e, in caso di irregolarità, prescrivere i necessari adeguamenti.

La portata massima contrattualmente impegnata, indicata in contratto, è quella che può essere

prelevata in modo continuativo e per cui l'allacciamento è dimensionato.

Non sono consentiti prelievi di portata oltre i valori della portata massima, a tale proposito il Gestore si riserva la facoltà di installare apposito limitatore.

L'Utente che necessiti di maggior portata rispetto a quella massima deve farne apposita richiesta al Gestore.

La pressione di fornitura al punto di consegna è quella determinata dall'altezza geodetica del serbatoio, alimentante la zona, rispetto al punto di consegna.

All'occorrenza l'Utente dovrà provvedere all'installazione, in conformità alle prescrizioni tecniche del Gestore, di idonee apparecchiature o impianti di risollevarimento necessari al corretto funzionamento dell'impianto interno.

L'Utente in ogni caso non può utilizzare la fornitura quale fluido raffreddante in sistemi "a perdere" senza riciclo o recupero del liquido utilizzato, o comunque con modalità che comportino uno spreco della risorsa idrica, in contrasto con i principi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Gli impianti privati non devono procurare disturbi o perturbazioni all'esercizio dell'impianto di distribuzione del Gestore e qualora l'Utente disponga di altra fonte di approvvigionamento è tenuto a predisporre i suoi impianti in modo che risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con acqua fornita dal Gestore. Analoga distinzione deve essere garantita tra la fornitura per igienico – sanitaria e la fornitura per uso antincendio.

Copia della Dichiarazione di Conformità dell'Impianto, resa secondo l'allegato I del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'art. 7, comma 6 del medesimo decreto deve essere consegnata al Gestore nel caso di nuova fornitura o di aumento della portata idrica che richiede una modifica dell'impianto privato.

#### **Art. 2.21 – Impianti di sollevamento e Serbatoi di accumulo privati**

L'Utente che avesse la necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto può installare un impianto per il sollevamento dell'acqua con interposizione di serbatoio a pelo libero.

Lo schema funzionale dell'impianto, da allegarsi alla domanda di allacciamento, deve essere realizzato in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto delle apparecchiature.

In ogni caso l'impianto di sollevamento privato, realizzato secondo le norme tecniche vigenti, non fa parte del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati, essi devono essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Devono, inoltre, essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d'alimentazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio deve essere dotato di scarico di fondo, di scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, di tappi ermetici, di valvole di aerazione e di afflussi singoli per ogni vasca.

Gli scarichi del serbatoio non possono essere direttamente collegati con le reti fognarie.

#### **Art. 2.22 – Obblighi dell'Utente e rotture accidentali**

L'Utente deve provvedere con diligenza affinché il contatore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da guasti. Egli è responsabile verso il Gestore dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.

L'Utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al contatore ed agli altri apparecchi. Dovrà inoltre porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano

provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume alcun obbligo in merito al fatto di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo, pur cercando, per quanto possibile, di segnalare all'Utente tali anomalie. Gli Utenti con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, non in condizioni di effettuare il controllo delle misurazioni dei contatori, non sono da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d'acqua causate da guasti.

Ferme restando le responsabilità dell'Utente in merito al pagamento delle fatture per il consumo di acqua anche in casi di fughe di qualsiasi natura dopo il contatore, al Gestore è data facoltà di offrire all'Utente idonei strumenti assicurativi a copertura parziale del rischio in caso di fuga di natura accidentale ed imprevedibile non causata colpevolmente dall'Utente o da terzi.

Qualora l'Utente dovesse avere una dispersione idrica localizzata in proprietà privata a valle del punto di consegna, dimostrata con la presentazione delle copie della fattura dell'idraulico e della Dichiarazione di Conformità Impianto relative alla riparazione eseguita, il Gestore provvede, per la quantità di acqua dispersa, al rimborso delle quote relative alla fognatura e depurazione e, per una sola volta nell'arco temporale di 5 anni, all'effettuazione di un conguaglio della tariffa determinato con riferimento a seguenti tre livelli crescenti di rimborso unitario: fino a 1.000 m<sup>3</sup> di acqua dispersa, da 1.000 m<sup>3</sup> a 3.000 m<sup>3</sup> di acqua dispersa, oltre 3.000 m<sup>3</sup> di acqua dispersa, calcolando il rimborso unitario come differenza tra la quota acquedotto del 4° scaglione e la quota acquedotto del 2° scaglione con riferimento alla tariffa per residenza anagrafica; in particolare, per il primo scaglione di dispersione tale quota di rimborso coincide con il 100% della differenza, per il secondo scaglione considerando il 60% della quota acquedotto del 2° scaglione, per l'ultimo scaglione considerando il 20% della quota acquedotto del 2° scaglione.

Per determinare l'entità della dispersione viene preso come riferimento il consumo rilevato nell'analogo periodo dell'anno precedente applicando una franchigia pari a 200 m<sup>3</sup> per ogni unità immobiliare fino ad un massimo di 1.000 m<sup>3</sup>.

### **Art. 2.23 –Impianto antincendio**

Per l'alimentazione dell'impianto antincendio privato è concessa idonea derivazione d'utenza dotata di apposito misuratore distinto da quello per la fornitura per altri usi.

Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell'Utente e sono soggette al pagamento di un canone fisso, stabilito dall'Autorità d'Ambito.

Le prese antincendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In detti casi l'Utente ne dovrà dare comunicazione scritta al Gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d'acqua utilizzato per tali verifiche è fatturato applicando la tariffa per usi Non domestici. L'Utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l'utilizzo improprio delle bocche da incendio; nell'ipotesi di reiterate violazioni il Gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti in ambito sia civile sia penale.

Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:

- 1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi, di norma munita di contatore;
- 2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua, per altri usi, munita di contatore.

Il consumo dell'acqua utilizzata sarà fatturato applicando le tariffe per uso Non domestico.

Per l'uso antincendio, il Gestore provvede ad eseguire le prese di utenza con il diametro richiesto dall'Utente e con oneri a carico dell'Utente stesso sulla base di costi individuati nell'art.6 dell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento ed a condizione che la rete di distribuzione sia di diametro almeno pari a quello richiesto.

L'utilizzo improprio, non autorizzato, delle prese antincendio comporterà il pagamento dell'acqua consumata, l'applicazione di una penale pari ad € 500,00 addebitati in bolletta, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno e ad eventuali azioni legali da parte del Gestore.



I Gestori, ai sensi del D.M. 246/87 recante norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, non sono tenuti a garantire per le utenze antincendio una specifica portata idrica ed una pressione dinamica al punto di consegna della fornitura.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni richieste dall'Utente dovrà essere installata idonea riserva idrica

#### **Art. 2.24 – Interruzioni dell'erogazione, variazioni di pressione, impurità**

Il Gestore non si assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili esigenze di manutenzione, provvedendo comunque con la maggiore sollecitudine possibile e con le tempistiche definite nella Carta dei Servizi alla rimozione delle relative cause. Il Gestore non ha alcun obbligo di preavviso nei confronti dell'Utente in caso di sospensione del servizio, in particolare quando le cause si manifestino in modo imprevedibile, salvo le ipotesi di interventi programmati sulla rete. Gli Utenti che richiedano una assoluta continuità di servizio devono adottare tutte le misure e cautele necessarie affinché sia limitato al massimo il rischio di danno o pregiudizio nell'ipotesi di interruzione programmata o improvvisa del servizio. In nessun caso l'Utente potrà pretendere risarcimenti a titolo di danno, ovvero il rimborso delle spese sostenute, né invocare la risoluzione del contratto. Per sopperire a fabbisogni di emergenza, il Gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione d'acqua a qualsiasi tipologia di utenza, impegnandosi ad informare gli Utenti nei modi più opportuni.

Eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle parti interne delle tubazioni causati da guasti, rotture e situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua; in questi casi l'Utente è tenuto ad informare immediatamente il Gestore, che provvederà ad effettuare le operazioni di lavaggio delle proprie condotte e l'eventuale verifica e pulizia dei contatori.

In ogni caso il Gestore non può essere ritenuto responsabile di eventuali alterazioni delle caratteristiche dell'acqua consegnata, dovute all'impianto privato, ad apparecchiature e/o determinata da eventuali trattamenti a cui l'acqua è sottoposta dallo stesso Utente dopo il contatore.

#### **Art. 2.25 – Pressione Statica delle Utenze di acqua potabile**

La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento; è misurata al contatore ed in generale è compresa, in regime statico, tra un valore minimo ed un valore massimo previsti dalla legge.

Per le nuove utenze attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la pressione di esercizio dovrà rispettare quanto indicato nel DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i..

Il Gestore si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, per mantenere e migliorare l'efficienza del servizio dando tempestivo avviso agli Utenti, affinché gli stessi possano disporre l'adeguamento degli impianti privati al nuovo regime di pressione a loro completa cura e spese. Nel caso in cui, per rilevanti motivi tecnici che dovranno essere giustificati all'Autorità d'Ambito, il Gestore non sia in grado di fornire acqua potabile alla pressione minima prevista dalla Carta dei Servizi, l'Utente dovrà provvedere autonomamente con proprio sistema (es. autoclave) installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete di distribuzione (punto 8.2.1. comma "c" del DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i. e art. 5 allegato 2).

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'Utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente definito dal Gestore nella Richiesta di Fornitura.

### **Art. 2.26 – Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua**

E' fatto assoluto divieto di sub- fornitura o rivendita dell'acqua ad altri soggetti che non siano quelli risultanti nel contratto di fornitura. E' inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto.

L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente.

### **Art. 2.27 – Forniture per uso comunale e per uso pubblico**

Le forniture idriche per uso comunale sono quelle ad edifici di proprietà comunale destinati al soddisfacimento delle esigenze connesse alla collettività il cui contratto di fornitura è intestato all'amministrazione comunale.

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle relative ad impianti a servizio della collettività (ad esempio fontane pubbliche, innaffio giardini, ecc.) il cui contratto di fornitura sia intestato al Comune. La realizzazione degli allacciamenti per le forniture di cui sopra è eseguita dal Gestore senza spesa alcuna per il comune come indicato nell'art.11 dell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento.

Tutti gli allacciamenti eseguiti su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, per il soddisfacimento delle sue necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura con l'Amministrazione Comunale stessa. I consumi di tali utenze sono misurati da contatori con applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'Ambito.

### **Art. 2.28 - Prelievi abusivi**

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli comunali e, comunque, è vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e di innaffiamento dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi o per usi espressamente autorizzati dal Gestore.

Il Gestore procederà sempre e comunque alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

### **Art. 2.29 – Fontanelle comunali**

Le erogazioni a deflusso continuo sono concesse esclusivamente per fontanelle ad uso pubblico adibite ai controlli periodici dell'ASL. Tutti gli allacciamenti, ad esclusione di quelli a servizio delle fontanelle ASL, dovranno essere dotate di contatore, intestato al comune competente cui saranno addebitati i consumi di acqua. Le relative manutenzioni saranno eseguite a cura e spese del Comune. Come indicato nel precedente art. 2.28, è fatto divieto di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche applicando tubi o altri mezzi allo scopo di convogliare l'acqua. Il Gestore procederà sempre e comunque alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

E' prevista la fornitura gratuita di acqua esclusivamente alle fontanelle pubbliche di montagna alimentate dal "troppo pieno" dell'acquedotto. Si considerano tali le fontane che soddisfano le seguenti caratteristiche:

1. sono completamente del tipo a caduta, cioè alimentate da sistemi acquedottistici dotati di sorgenti e serbatoi in quota (quindi non necessitano di sistemi di pompaggio e non hanno costi di energia elettrica).

2. hanno acqua in esubero, che per la maggior parte dell'anno sarebbe scaricata dal troppo pieno dei serbatoi (in tal caso invece di sfiorare acqua nei corpi idrici superficiali si "sfiora" alle fontane pubbliche); In caso di siccità o carenza idrica dovuta a periodi di elevato consumo o di scarsa alimentazione dalle sorgenti, le fontane pubbliche vengono chiuse.

Tutte le fontane pubbliche assimilabili ed alimentate dal troppo pieno dei serbatoi saranno comunque dotate di apposito misuratore e saranno inserite nel giro delle letture al fine di eseguire correttamente i bilanci idrici della rete.

#### **Art. 2.30 – Costi di allacciamento**

I costi di allacciamento al Servizio di pubblico acquedotto sono riportati nell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento.

Di tali costi verrà effettuata una revisione annuale basata sugli indici ISTAT di riferimento base dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui alla Tabella 10 "Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati compresi ed esclusi i tabacchi" nel periodo 1 luglio - 30 giugno precedente la data di decorrenza dell'adeguamento.

#### **Art. 2.31 – Tariffe del Servizio di acquedotto**

Le tariffe del Servizio di acquedotto sono consultabili sui siti Internet dell'Autorità d'Ambito, del Gestore e pubblicati sul Bollettino della Regione Lombardia e sono differenziate in base alle seguenti categorie di utenza:

- Utenze domestiche, differenziate fra Residenti e Non residenti
- Utenze non domestiche, differenziate fra altri usi ed uso allevamento animali;
- Utenze comunali.

Sono inoltre differenziate in funzione degli scaglioni di consumo.



## PARTE III

### SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

#### Art. 3.0 – Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non espressamente disciplinato da tale parte, si intendono applicabili le disposizioni contenute nella parte II, ove compatibili con il servizio di fognatura e depurazione. Sono, in ogni caso, fatte salve tutte le norme di legge vigenti in materia.

#### Art. 3.1 – Obblighi e prescrizioni di allacciamento alla pubblica fognatura

Nelle zone servite da pubbliche fognature, così come individuate dalla apposita Delibera del Comune, o poste a distanza inferiore di 30 m, misurati ortogonalmente dal confine di proprietà all'asse della fognatura esistente, sono vietati gli scarichi in recapiti diversi dalla pubblica fognatura di acque reflue domestiche/assimilate. Per gli scarichi industriali l'immissione dello scarico in pubblica fognatura è comunque subordinata a specifica autorizzazione secondo quanto disciplinato al successivo punto 3.8.3.

I titolari degli insediamenti di ogni tipo, anche provvisori, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi di acque reflue esclusivamente mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni del presente Regolamento nonché le prescrizioni del Gestore.

Quando è tecnicamente impossibile recapitare per gravità i reflui nella pubblica fognatura, i titolari degli scarichi devono installare idonei impianti di sollevamento, indicandone le caratteristiche nella domanda di allacciamento.

Agli effetti del presente Regolamento sono preesistenti gli scarichi di fatto già allacciati alla rete fognaria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conformi alla normativa vigente, in possesso della regolarità amministrativa e, se classificati come industriali, dotati altresì di regolare autorizzazione allo scarico.

La regolarità amministrativa dello scarico sussiste solo quando il permesso di allacciamento, l'ammissione allo scarico o qualsiasi altro atto autorizzativi sia stato espressamente rilasciato dall'Autorità competente.

Il termine fissato per l'allacciamento alla pubblica fognatura è il seguente:

- a) *nuovi scarichi*: all'atto dell'attivazione dello scarico;
- b) *scarichi preesistenti allacciati alla rete fognaria ma non conformi a quanto indicato ai commi precedenti*: l'ente Gestore della fognatura comunica di volta in volta agli interessati il termine (non inferiore a 6 mesi), entro cui dovranno essere eseguiti i lavori necessari per l'immissione nella nuova rete di fognatura comunale, compresa la sistemazione degli scarichi interni secondo quanto indicato nelle prescrizioni tecniche allegate.

L'Ente Gestore della fognatura comunicherà alle Autorità competenti i casi di inadempienza per i successivi provvedimenti di legge, compresa l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese sostenute.

Il Gestore della rete fognaria valuta la realizzabilità dell'allacciamento degli scarichi delle acque reflue relative a insediamenti per la cui realizzazione siano rilasciati permessi di costruire o vengano a scadenza i termini correlati alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività.

Nelle zone non servite da pubblica fognatura, o poste a distanza maggiore di 30 m, misurati ortogonalmente dal confine di proprietà all'asse della fognatura esistente, l'obbligo di allacciamento è stabilito dagli enti competenti in materia e gli eventuali costi di estensione della rete fognaria per consentire l'allacciamento sono a carico del richiedente.

In mancanza dei presupposti per l'allaccio alla pubblica fognatura, gli scarichi in altri corpi ricettori sono ammessi solo nel più scrupoloso rispetto della vigente normativa statale e regionale e dei prescritti obblighi di autorizzazione. In ogni caso, gli impianti interni devono essere conformi a quanto prescritto dal presente Regolamento, in particolare in ordine alla separata raccolta delle acque meteoriche, così da assicurare la futura allacciabilità alle rete fognaria nei tempi previsti dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

### **Art. 3.2 – Classificazione degli scarichi e delle reti fognarie**

Ai fini del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue sono classificati in:

- a) *scarichi di acque reflue domestiche*: scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e quelli di acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense, anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, purché non siano miscelate con altre acque reflue provenienti da cicli produttivi o con acque meteoriche di dilavamento;
- b) *scarichi di acque reflue domestiche da attività*: scarichi di acque reflue provenienti da attività riconducibili per la loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano provenienti da:
  - 1) laboratori di parrucchiere, barbieri ed istituti di bellezza;
  - 2) lavanderia a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
  - 3) vendita al dettaglio di generi alimentari ed altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
  - 4) attività alberghiera e di ristorazione.
- c) *scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche*: sono assimilati alle acque reflue domestiche le acque provenienti da insediamenti adibiti alle seguenti attività:
  - a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
  - b) imprese dedite ad allevamento di bestiame
  - c) imprese dedite alle attività indicate nelle lettere a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  - d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 chilogrammo per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
  - e) attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della Tab. 1 Allegato B del Regolamento Regionale n.3/06, risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento ed alle acque di raffreddamento.

- d) *scarichi di acque reflue industriali*: scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

Ai sensi delle disposizioni in materia di scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D. Lgs. 152/2006, non rientrano nel suddetto criterio di assimilazione gli scarichi finali di sostanze pericolose, come definite in seguito. Il criterio di assimilazione trova applicazione, invece, qualora sia stata effettuata la separazione effettiva degli scarichi delle sostanze pericolose da quelli delle altre acque reflue industriali, che possono essere assimilate alle domestiche ai sensi delle predette disposizioni.

Agli effetti del presente Regolamento sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli derivanti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di sostanze pericolose in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità analitica.

Le reti fognarie nelle quali è ammesso lo scarico di acque reflue ai sensi del presente Regolamento sono esclusivamente quelle destinate all'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

### **Art. 3.3 – Ammissione al servizio degli scarichi**

#### **3.3.1 – Acque reflue domestiche**

Per ottenere l'allacciamento alla rete fognaria di nuovi scarichi di acque reflue domestiche è necessario presentare domanda al Gestore della fognatura, corredata dalla richiesta documentazione che attesti in particolare la natura dell'insediamento, la tipologia, il volume e la provenienza degli scarichi, nonché l'idoneità delle reti fognarie interne, le quali devono rispettare le norme tecniche nonché le prescrizioni del Gestore.

La domanda è supportata da elaborati cartografici riportanti la rappresentazione dell'insediamento e delle pertinenti superfici impermeabili servite dalla rete di raccolta e la planimetria della rete stessa.

E' facoltà del Gestore richiedere una relazione tecnica descrittiva della rete di raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche.

L'Ente Gestore realizza l'allacciamento a fronte del pagamento da parte dell'Utente delle somme stabilite dall'Autorità d'Ambito e indicate nell'Allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento. , nel rispetto dei tempi previsti dalla Carta dei Servizi. L'Ente Gestore si riserva di prescrivere specifiche disposizioni particolari in funzione della tipologia del refluo.

Le opere interne private vengono realizzate solo dopo l'esecuzione dell'allacciamento su suolo pubblico.

Eseguito l'allacciamento ed effettuate le verifiche ritenute opportune, anche tramite ispezione all'interno dell'insediamento, il Gestore rilascia al proprietario dell'immobile o al titolare dello scarico il documento comprovante l'ammissione dello scarico.

La verifica deve essere richiesta dall'Utente al Gestore al termine della realizzazione delle opere interne, in ogni caso verrà fatta d'ufficio trascorsi sei mesi dall'esecuzione dell'allacciamento stradale. In tal caso l'utenza è automaticamente soggetta al canone di fognatura e depurazione.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche volte ad accertare il rispetto, da parte degli scarichi, delle caratteristiche per cui sono stati ammessi.

Gli scarichi preesistenti sono ammessi al servizio nel rispetto del vigente Regolamento.

La regolarizzazione amministrativa dello scarico sussiste solamente al momento del rilascio del documento di ammissione.

#### **3.3.2 – Acque reflue assimilate alle domestiche**

Nel caso in cui l'insediamento che da origine ad acque reflue assimilate alle domestiche recapiti in una rete interna comune di raccolta di acque reflue, immediatamente a monte del punto di consegna così come definito all'art.1.9.2 del presente Regolamento deve essere realizzato un pozzetto che consenta l'agevole prelievo di campioni.

Per ottenere l'allacciamento alla rete fognaria di nuovi scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche è necessario presentare domanda all'Ente Gestore della fognatura, corredata dalla richiesta documentazione che attesti la natura dell'insediamento, la tipologia e provenienza degli scarichi, i consumi idrici previsti, gli abitanti equivalenti stimati dello scarico e l'idoneità delle reti fognarie interne che devono rispettare le norme tecniche nonché le prescrizioni del Gestore, una copia del certificato di analisi delle acque reflue che si intendono scaricare. L'analisi potrà non essere presentata in presenza di scarichi di acque reflue assimilate ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, o di scarichi ammessi a procedura semplificata ai sensi del punto 3.8.2 del presente regolamento.

Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva della rete di raccolta delle acque reflue e di quelle meteoriche, supportata da elaborati cartografici riportanti la rappresentazione dell'insediamento e delle pertinenti superfici impermeabili servite dalla rete di raccolta e la planimetria della rete stessa. L'Ente Gestore realizza l'allacciamento a fronte del pagamento da parte dell'Utente delle somme stabilite dall'Autorità d'Ambito e indicate nell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento e comunicate nel preventivo, nel rispetto dei tempi previsti dalla Carta dei Servizi.

Eseguito l'allacciamento ed effettuate le verifiche ritenute opportune, anche tramite ispezione all'interno dell'insediamento ed accertamento analitico, il Gestore rilascia al proprietario dell'immobile il documento comprovante l'ammissione allo scarico per la tipologia prevista.

La verifica deve essere richiesta dall'Utente al Gestore al termine della realizzazione delle opere interne, in ogni caso verrà fatta d'ufficio trascorsi sei mesi dall'esecuzione dell'allacciamento stradale. L'Ente Gestore effettua le verifiche, anche analitiche e con oneri a totale carico dell'Utente, volte ad accertare il rispetto, da parte degli scarichi, della vigente normativa e dei parametri stabiliti per il rispetto delle condizioni di assimilazione, in termini qualitativi e quantitativi, alle acque reflue domestiche.

Qualora da dette verifiche di accertamento dovesse emergere la natura industriale del refluo scaricato o altre irregolarità, l'Utente entro il termine fissato dall'ente Gestore (massimo 3 mesi) dovrà regolarizzare lo scarico oppure richiedere l'autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali ai sensi del presente Regolamento.

Ogni anno il titolare dello scarico deve effettuare una analisi del refluo scaricato per accertare il rispetto dei limiti qualitativi fissati dal Regolamento Regionale n.3/2006 della Lombardia. Per i parametri non previsti dal citato Regolamento Regionale si fa riferimento al D. Lgs. 152/06. Il certificato d'analisi dovrà essere tenuto a disposizione degli enti preposti. Anche per gli scarichi ammessi in procedura semplificata ai sensi del punto 3.8.2 del presente regolamento, e per quelli assimilati ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 l'atto di ammissione potrà prevedere l'effettuazione di un accertamento analitico all'anno. In ogni caso i corrispettivi di fognatura e depurazione saranno commisurati all'effettiva natura dello scarico. Nel caso di violazione delle prescrizioni al presente comma saranno inoltre attuati i provvedimenti contenuti nell'art. 3.4.

### **3.3.3 – Acque reflue industriali**

Per ottenere l'immissione nella rete fognaria di scarichi di acque reflue industriali è necessario presentare domanda di autorizzazione all'Autorità d'Ambito e all'Ente Gestore, almeno novanta (90) giorni prima della data presunta di attivazione, corredata dalla richiesta documentazione e da dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato che attesti la natura dell'insediamento, la tipologia e provenienza degli scarichi, l'idoneità delle reti fognarie interne che devono rispettare le norme tecniche nonché le prescrizioni del Gestore e la conformità dello scarico ai valori limite previsti dalle norme di legge o dal Regolamento del servizio.

In particolare, la domanda deve specificare:

- a) le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico
- b) la quantità di acqua da prelevare nell'anno solare
- c) il punto previsto per il prelievo al fine del controllo

- d) il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse
- e) il sistema di misurazione del flusso degli scarichi
- f) l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico
- g) l'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alla tab. 3/A all. 5, parte III D.Lgs. 152/2006 la domanda deve altresì indicare:

- a) la capacità di produzione, intesa come prodotto della massima capacità oraria per il numero massimo di ore lavorative giornaliere per il numero massimo di giorni lavorativi, del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico;
- b) il fabbisogno orario di acque per ogni processo produttivo.

Qualora tra più stabilimenti industriali sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dall'attività svolta dai consorziati, l'autorizzazione deve essere richiesta e rilasciata solo in capo all'ente consortile. Resta comunque ferma la responsabilità dei singoli consorziati e del Gestore dell'impianto consortile per le violazioni delle disposizioni di legge, del presente Regolamento e dell'autorizzazione allo scarico.

Restano salve le disposizioni del D. Lgs. 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale. In tal caso al Gestore sarà richiesto parere preventivo in merito i cui oneri sono a totale carico dell'Utente.

Nel caso in cui l'insediamento che da origine ad acque reflue industriali recapiti in una rete interna comune di raccolta di acque reflue, immediatamente a monte dell'innesto col condotto pubblico deve essere realizzato un pozzetto che consenta l'agevole prelievo di campioni. L'Ente Gestore può comunque richiedere che per gli scarichi di acque reflue industriali sia realizzato un autonomo allacciamento alla rete fognaria.

Alla domanda relativa allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa regionale, ad oggi l'art. 9 Regolamento Regionale n.4/2006.

#### **Art. 3.4 – Provvedimenti incidenti sull'ammissione, sull'autorizzazione e provvedimenti cautelari**

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, del presente Regolamento o contenute nel provvedimento di ammissione/autorizzazione allo scarico, l'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore della fognatura, in relazione alla gravità dell'infrazione accertata può procedere:

- a) alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
- b) alla *diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione* per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla *revoca dell'ammissione/autorizzazione*, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, nonché nel caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

I provvedimenti di cui sopra sono notificati all'Utente ed all'Ente Gestore della fognatura, nonché comunicati all'Ente Gestore della depurazione.

Nel caso di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, l'Ente Gestore della fognatura è autorizzato a procedere alla chiusura coattiva dello scarico. La successiva riattivazione dello scarico è effettuata con oneri a carico dell'Utente.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.1.16 del presente Regolamento, l'Ente Gestore della fognatura potrà altresì sospendere il servizio al singolo Utente, anche mediante chiusura dello scarico, nel caso di mancato pagamento della fattura



L'Utente deve assicurare il libero accesso al personale del Gestore alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli, anche nel caso che le opere siano situate su terreno di terzi. Il Gestore della fognatura è autorizzato con specifico provvedimento sindacale a disporre, con preavviso scritto di almeno 24 ore all'Utente ed al Gestore della depurazione, la chiusura d'urgenza dello scarico o altri provvedimenti cautelari urgenti, nel caso di immissioni nella rete fognaria in violazione all'autorizzazione allo scarico che comportino un grave danno o pericolo di danno di natura igienico-sanitaria.

### **Art. 3.5 – Scarichi vietati**

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione nonché per l'integrità e la funzionalità dei manufatti fognari e degli impianti di depurazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è vietato lo scarico di:

- a) idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e di sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possono determinare pericolo di esplosione o di combustione nel sistema fognario;
- b) petrolio e prodotti della sua raffinazione o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che possono causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa;
- d) sostanze tossiche che possono, anche in combinazione con le altre sostanze, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui con acidità tale comportare rischi di corrosione delle strutture fognarie e pericolo per il personale addetto alla manutenzione e all'esercizio;
- f) reflui con alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che possono precipitare, solidificare o gelificare;
- g) oli di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie ed attività similari, non connesse alle normali attività domestiche;
- h) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali scarti organici dell'alimentazione umana, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- j) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possono costituire rischio per le persone esposte lungo le reti e negli impianti di depurazione.

Salvo diversa indicazione espressa del Gestore, è vietato lo scarico in fognatura nera o mista di acque di aggotamento provenienti da prosciugamento di scavi e/o abbassamento artificiale della falda in genere anche a tutela della proprietà privata.

Si richiama il generale divieto di immissione lungo la rete fognaria di ogni tipo di rifiuto, inclusi quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 110 del decreto n. 152/2006, ancorché il Gestore del Servizio Idrico Integrato sia autorizzato al loro trattamento negli impianti di depurazione terminali.

E' altresì vietato lo scarico in fognatura delle acque di raffreddamento quando sussistono i presupposti per il loro ricircolo o riutilizzo ovvero per il loro recapito in corpo idrico superficiale.

### **Art. 3.6 – Divieto di diluizione degli scarichi**

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, acque meteoriche, acque di raffreddamento o comunque accumulate. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale e/o, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento tecnicamente non riutilizzabili e fatto salvo quanto indicato al precedente art. 3.5 ultimo comma, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

### **Art. 3.7 – Sversamenti accidentali**

Il Titolare dello scarico o chiunque lo provochi è tenuto a dare immediata comunicazione al Gestore nel caso di sversamenti accidentali o involontari di qualsiasi sostanza vietata o in quantità superiore ai limiti consentiti, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura.

Tale comunicazione deve avvenire per telefono al numero di Pronto Intervento del Gestore non appena riscontrato l'accaduto, ed essere confermata per iscritto entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione delle misure necessarie per contrastare gli effetti dannosi dell'incidente presso gli insediamenti e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale.

Il Titolare dello scarico è tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici del Gestore allo scopo di ridurre o evitare le conseguenze dello sversamento.

Il Gestore provvede a dare immediata comunicazione dell'evento all'Autorità d'Ambito, alla struttura provinciale dell'ARPA competente per territorio per i provvedimenti del caso e all'unità operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ASL competente per il territorio per i provvedimenti del caso.

Su richiesta del Gestore, l'Ente competente potrà emanare ordinanze finalizzate a ridurre il carico inquinante affluente al depuratore terminale interessato da disfunzioni connesse agli sversamenti accidentali. Qualora lo scarico interessato produca gravi danni alle reti e /o agli impianti del Servizio Idrico Integrato, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere alle Autorità competenti l'immediata interruzione dello scarico.

Le comunicazioni, ancorché tempestive, dell'evento accidentale non liberano il Titolare dello scarico e/o il responsabile dell'evento dalle responsabilità e dalle sanzioni conseguenti ai sensi della normativa vigente e dal rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Gestore.

### **Art. 3.8 – Procedura di attivazione e ammissione di scarichi**

Le spese di istruttoria, in caso di nuovo allaccio, sono ricomprese nel costo di allacciamento stesso.

Nel caso di:

- sola richiesta di ammissione allo scarico;
- istruttoria pratica di ammissione allo scarico per reflui domestici da attività;
- ammissioni per reflui assimilati ai domestici;
- istruttoria delle pratiche di autorizzazione allo scarico dei reflui industriali;
- richieste di rinnovo o volturazione dell'autorizzazione allo scarico

ed in attesa di determinazioni in merito da parte dell'Autorità d'Ambito saranno applicate le modalità e gli importi oggi vigenti per la generalità degli Utenti serviti dal Gestore.

### **3.8.1 – Scarichi di acque reflue domestiche**

La domanda di attivazione di un nuovo scarico domestico è presentata al Gestore con le modalità indicate negli allegati 6 del presente Regolamento. Il Gestore, esamina la regolarità della domanda, verifica le caratteristiche delle reti fognarie esistenti e comunica per iscritto al richiedente secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi:

- a) qualora sia necessario realizzare le opere di allacciamento, il preventivo per la loro costruzione con le modalità indicate nell'allegato 4 “Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura” del presente Regolamento;
- b) se lo scarico avviene mediante allacciamento esistente, il proprio formale consenso, se nulla osta, che ha effetto ai fini dell'immissione materiale dei reflui solo dopo che è stata effettuata la verifica della conformità delle opere di allacciamento e dell'impianto interno nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato 6 “ Norme tecniche/schede di allacciamento Fognatura e Depurazione” del presente Regolamento.

Quando ricorrano condizioni critiche di deflusso nelle reti fognarie, specialmente di tipo unitario, o necessità di maggiore tutela dei corpi idrici, il Gestore può richiedere, all'atto della verifica degli allegati tecnici alla domanda di attivazione dello scarico, che siano adottate particolari misure precauzionali per l'immissione, quali l'installazione di fosse settiche a tenuta o di limitazione di acque meteoriche o, comunque, non inquinate.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso in cui il titolare di uno scarico esistente di acque reflue domestiche esegua lavori che modificano la volumetria o le superfici utilizzabili dell'immobile o delle relative aree di pertinenza o che, in ogni caso, comportino permessi di costruzione ai sensi della normativa urbanistica.

Le suddette disposizioni non si applicano nel caso di lavori che interessano unità immobiliari di edifici con più unità immobiliari che effettuano scarichi di reflui domestici ed il proprietario dell'unità immobiliare dichiara di non avere titolo di intervenire sugli impianti comuni.

### **3.8.2 – Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche**

Tutti gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche prima dell'immissione nella fognatura urbana devono essere ammessi allo scarico dal Gestore. Il rilascio dell'ammissione allo scarico da parte del Gestore è titolo necessario per l'attivazione dello scarico in fognatura.

La domanda di ammissione dello scarico deve essere indirizzata al Gestore e redatta su appositi moduli (Allegati 6 al presente Regolamento); tale domanda deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per l'attivazione dello scarico.

L'istruttoria della domanda di autorizzazione è eseguita dal Gestore in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.3/06 anche per quanto attiene agli eventuali costi a carico del richiedente stesso (art. 21 del citato Regolamento Regionale).

In particolare e con riferimento all'art. 5 del citato Regolamento Regionale l'ammissione allo scarico assume procedura semplificata (senza necessità di eseguire accertamenti analitici a carico del Gestore) per le seguenti attività, riportate a titolo di esempio non esaustivo, con prelievo d'acqua inferiore a 20 m<sup>3</sup>/giorno:

- lavanderie a gettoni (tipo self-service) destinate esclusivamente all'utenza residenziale;
- laboratori artigianali per produzione di generi alimentari destinati alla utenza residenziale e/o alla vendita a terzi;
- attività di produzione pasti finalizzata a fornitura all'utenza residenziale e/o a terzi.

Sono inoltre assimilate alle domestiche le attività di cui all'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06.

Qualora la rete fognaria per la quale viene concessa l'ammissione allo scarico non sia dotata di impianti di depurazione finali non può essere applicata la procedura semplificata di cui al paragrafo precedente.



Qualora sia previsto l'accertamento analitico da parte del Gestore ai fini dell'assimilazione, ma lo scarico non sia attivo il provvedimento di ammissione si intende subordinato alla successiva verifica delle caratteristiche qualitative dello scarico da parte del Gestore.

L'ammissione allo scarico si intende immediatamente revocata in caso di difformità dei parametri rispetto ai limiti fissati dalla normativa vigente ai fini dell'assimilazione.

In esito all'istruttoria, il parere è formulato entro 60 giorni dalla ricezione, salvo integrazioni della documentazione, che danno diritto al Gestore ad ulteriori 30 giorni, per una sola volta.

Le determinazioni del Gestore sono assunte nei modi stabiliti dalle norme in vigore, dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi e sono comunicate al richiedente entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di ammissione allo scarico, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria. Il Gestore verifica le caratteristiche delle reti fognarie esistenti e comunica per iscritto al richiedente secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi:

- a) qualora sia necessario realizzare le opere di allacciamento, comunica al richiedente il preventivo per la loro costruzione con le modalità indicate nell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento;
- b) se lo scarico avviene mediante allacciamento esistente, dà il proprio formale consenso che ha effetto ai fini dell'immissione materiale dei reflui solo dopo che è stata effettuata la verifica della conformità delle opere di allacciamento e dell'impianto interno nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato 6 " Norme tecniche/schede di allacciamento Fognatura e Depurazione" del presente Regolamento.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il refluo non abbia le caratteristiche per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche il Gestore comunicherà al richiedente l'esito negativo della richiesta.

Il richiedente, entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione, dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali secondo quanto indicato al successivo art. 3.8.3 del presente Regolamento o a produrre relazione tecnico-descrittiva degli interventi che intende mettere in atto per garantire il rispetto dei criteri di assimilabilità richiedendo una ulteriore verifica qualitativa del refluo con addebito del relativo onere.

Lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento e il Titolare dello scarico, con spese a proprio carico, dovrà effettuare una analisi del refluo scaricato per accertare il rispetto dei limiti qualitativi fissati dal Regolamento Regionale n.3/2006 della Lombardia. Anche per gli scarichi ammessi in procedura semplificata ai sensi del punto 3.8.2 del presente regolamento, e per quelli assimilati ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento e l'atto di ammissione potrà prevedere l'effettuazione di un accertamento analitico all'anno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi assimilati ai domestici esistenti nel caso che, dopo aver ottenuto l'ammissione allo scarico, i Titolari intendano trasferire l'attività o effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche degli insediamenti tali da determinare modificazioni delle caratteristiche quantitative delle acque di scarico e, più precisamente, quando le modificazioni siano tali che:

- a) la portata prelevata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria. Per l'assimilazione mediante procedura semplificata deve sempre essere comunque garantito un prelievo di acqua inferiore a 20 m3 giorno;
- b) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità previsti nell'autorizzazione originaria, o quando, a giudizio del Gestore, le nuove sostanze modifichino in misura apprezzabile il carico inquinante;Le immissioni di scarichi assimilati ai domestici sono ammesse solo se rispettano le prescrizioni ed i limiti di accettabilità stabiliti nell'atto di autorizzazione.

In caso di mancato rispetto dei limiti il titolare dello scarico deve porre in essere tutte quelle attività per rientrare, entro 30 giorni, nei limiti stabiliti nell'atto di autorizzazione o a presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

### **3.8.3 – Scarichi di acque reflue industriali**

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali prima dell'immissione nella fognatura urbana devono essere autorizzati dall'Autorità competente. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente è titolo necessario per l'attivazione dello scarico in fognatura.

La domanda di autorizzazione allo scarico è indirizzata alla Autorità competente, al Gestore, e per conoscenza al Comune, ed è redatta su appositi moduli (Allegati 6 al presente Regolamento) e corredata di tutta la documentazione richiesta.

L'istruttoria per il parere di competenza è eseguita dal Gestore in conformità con gli art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 152/2006.

In esito all'istruttoria, il parere è formulato all'Autorità competente entro 60 giorni dalla ricezione, salvo integrazioni della documentazione, che danno diritto al Gestore ad ulteriori 30 giorni, per una sola volta.

Le determinazioni dell'Autorità competente sono assunte nei modi stabiliti dal proprio Statuto e sono comunicate al richiedente ed al Gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione, salvo che non ricorrano i motivi di prolungamento dei tempi di istruttoria. Il Gestore, in sede di istruttoria, verifica la capacità ricettiva delle reti e degli impianti pubblici, la documentazione prodotta e le caratteristiche delle reti e degli impianti interni privati, se esistenti, ed esprime il proprio parere per iscritto all'Autorità competente.

Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali potrà essere fatto riferimento a dati e documentazioni riferiti a scarichi provenienti da processi produttivi e stabilimenti industriali analoghi o dalla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso l'Autorità competente rilascia il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro 90 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente ed al Gestore dell'attivazione dello scarico ed a pena di decadenza dell'autorizzazione, la documentazione sopra prevista per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue industriali prodotte.

Qualora dalla documentazione prodotta ovvero dai controlli effettuati emerga il non rispetto dei valori limite, l'Autorità competente provvede alla diffida, alla diffida con sospensione, ed infine alla revoca dell'autorizzazione.

In sede di istruttoria la qualità degli scarichi è valutata prima di ogni trattamento depurativo e dell'eventuale miscelazione con acque che non richiedono trattamento.

I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali che sono allacciati alla fognatura urbana alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a comunicare all'Autorità competente ed al Gestore, in fase di rinnovo dell'autorizzazione o su richiesta ed entro il termine nella stessa indicato, le informazioni in merito all'autorizzazione a suo tempo ottenuta, compilando l'apposito modulo annesso alla richiesta.

In caso di mancata risposta o di gravi omissioni nella compilazione del modulo, l'Autorità competente comunica la circostanza al Titolare dello scarico con richiesta di inoltrare nuova domanda di autorizzazione secondo la procedura stabilita nel presente Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scarichi industriali esistenti nel caso che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, i Titolari intendano trasferire l'attività o effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle acque di scarico e, più precisamente, quando le modificazioni siano tali che:

- a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
- b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superi di oltre il 10% il valore originario;
- c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità previsti nell'autorizzazione originaria, o quando, a giudizio del Gestore, le nuove sostanze modificano in misura apprezzabile il carico inquinante o quando trattasi di nuove sostanze pericolose.

I titolari di attività per le quali è stata rilasciata autorizzazione allo scarico e che eseguono modifiche di qualunque tipo nel proprio stabilimento che comportano variazioni delle caratteristiche quantitative o qualitative delle acque reflue non superiori ai limiti indicati al comma precedente sono tenuti a comunicare all'Autorità competente ed al Gestore la circostanza e a produrre, a richiesta, una conforme dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ferma restando la facoltà del Gestore di eseguire i controlli previsti dal presente Regolamento.

Le nuove immissioni di scarichi industriali sono ammesse solo se rispettano le prescrizioni ed i limiti di accettabilità stabiliti nell'atto di autorizzazione.

In caso di mancato rispetto dei limiti il titolare dello scarico deve porre in essere tutte quelle attività per rientrare, entro 30 giorni, nei limiti stabiliti nell'atto di autorizzazione o a presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, le condizioni di accettabilità sono definite dall'Autorità d'Ambito, su proposta del Gestore all'atto della formulazione del parere di conformità, in rapporto alla consistenza dell'agglomerato servito dalla rete fognaria nonché alla presenza di idoneo impianto di depurazione terminale, alla sua tipologia ed alla sua potenzialità nel rispetto dei criteri generali seguenti:

- a) devono essere presenti adeguati margini di riserva di capacità delle condotte della rete fognaria urbana rispetto alle condizioni idrauliche più gravose che si possono verificare nella rete stessa in assenza dell'immissione dei reflui da autorizzare;
- b) il carico inquinante aggiuntivo dei reflui da autorizzare non deve comportare una variazione della classe attuale di consistenza di agglomerato a cui appartiene la rete fognaria di recapito né, in ogni caso, la necessità di un adeguamento della tipologia dell'impianto di depurazione terminale che non sia già previsto nei piani e nei programmi d'investimento approvati dall'Autorità d'Ambito;
- c) l'impianto di depurazione terminale della rete fognaria di recapito deve avere, e mantenere nel tempo, un congruo margine di potenzialità non utilizzata rispetto alle condizioni di funzionamento più gravose previste in assenza dell'immissione dei reflui da autorizzare;
- d) né la rete fognaria né l'impianto di depurazione terminale possono avere funzione di diluizione delle concentrazioni di sostanze non suscettibili di normale riduzione mediante i processi depurativi che si instaurano usualmente nel sistema ricettore e, pertanto, le acque di raffreddamento devono essere prioritariamente riciclate/riutilizzate all'interno del ciclo produttivo e/o scaricate in corpo idrico superficiale;
- e) l'immissione dei nuovi scarichi non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.

Per le nuove domande di immissione nella rete fognaria pubblica, i valori limite di accettabilità dei reflui sono stabiliti dall'Autorità competente, in applicazione dei criteri generali di cui al comma precedente ed assumendo a riferimento indicativo i valori per i parametri di qualità riportati:

- Sulla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 riferita agli scarichi in acque superficiali, se la rete fognaria urbana non è dotata di impianto di depurazione terminale o se l'impianto non è idoneo;
- Sulla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 riferita agli scarichi in fognatura, se le reti fognarie sono dotate di impianti di depurazione di livello almeno secondario o, comunque, di tipo appropriato in rapporto alle dimensioni dell'agglomerato.

L'Autorità competente può stabilire limiti più restrittivi di quelli indicati precedentemente quando ciò sia necessario per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente in condizioni di particolare vulnerabilità o sensibilità del recapito finale, per la tutela delle risorse idriche con specifiche destinazioni funzionali e per la salvaguardia dell'integrità delle infrastrutture e del loro regolare ed economico funzionamento.

L'Autorità competente può stabilire eventuali deroghe ai limiti di scarico per i parametri specificati nell'allegato 8 del presente regolamento "Disposizioni per deroghe ai limiti di scarico delle acque

reflue industriali”, nei limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le modalità di cui al medesimo allegato. Tali deroghe potranno essere ammesse, solo a seguito di specifiche valutazioni e campagne analitiche che consentano di determinare le compatibilità dei carichi di massa derivanti dallo scarico con la capacità residua dell'impianto terminale.

Nel parere di conformità sulle domande l'Autorità competente, su proposta del Gestore, può imporre al Titolare dello scarico l'installazione, con oneri a carico del Titolare stesso, di idoneo misuratore di portata per l'effettiva quantificazione della quantità di reflui industriali immessi in fognatura e può stabilire clausole particolari riguardanti le modalità ed i tempi dello scarico (ad esempio campionatori automatici) o dell'allacciamento o i controlli dei processi produttivi e degli scarichi che sono essenziali ai fini dell'autorizzazione e che possono essere oggetto di specifica considerazione nel contratto di allacciamento, anche ai fini della sospensione o della revoca del permesso di immissione in caso di inosservanza da parte del Titolare dello scarico.

In particolare, l'Autorità competente, su proposta del Gestore, può prescrivere che determinati reflui, specie se contenenti o suscettibili di contenere sostanze pericolose, siano mantenuti separati da altri in fase di raccolta e di immissione nella fognatura urbana.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni, ancorché rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le disposizioni del presente articolo riguardanti gli scarichi industriali si applicano agli scarichi precedentemente assimilati ai domestici se intervengono o possono intervenire modifiche delle attività negli insediamenti tali da provocare il venir meno dei presupposti di assimilabilità degli scarichi.

In seguito al rilascio dell'atto autorizzativo, il titolare dello scarico provvede, prima dell'attivazione dello scarico stesso, all'adempimento delle eventuali prescrizioni previste dall'autorizzazione. Lo scarico potrà essere attivato solo in seguito al rilascio da parte del Gestore di specifico modulo per l'immissione allo scarico di acque reflue industriali.

Inoltre, il Gestore, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi:

- a) qualora sia necessario realizzare le opere di allacciamento, comunica al richiedente il preventivo per la loro costruzione con le modalità indicate nell'allegato 4 “Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura” del presente Regolamento;
- b) qualora l'allacciamento sia già esistente, procede alla verifica della conformità delle opere di allacciamento e dell'impianto interno nel rispetto di quanto indicato nell'Allegato 6 “Norme tecniche/schede di allacciamento Fognatura e Depurazione” del presente Regolamento

### **Art. 3.9 – Allacciamento di scarichi che si approvvigionano da fonti diverse dall'acquedotto pubblico**

#### **3.9.1 – scarichi di acque reflue domestiche**

Per gli Utenti domestici che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto per qualsiasi uso, i corrispettivi per il servizio di depurazione e fognatura sono calcolati, coerentemente da quanto previsto dalla normativa, sulla base del volume prelevato misurato tramite apposito contatore o, in assenza di questo, determinato in base al corrispondente periodo del precedente triennio, ove disponibile, oppure dei 2 o dell'unico anno precedenti, oppure in base ai consumi dell'analogo periodo annuale precedente; per le nuove erogazioni, in mancanza di tali riferimenti, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili, quali per esempio il consumo medio della zona di riferimento relativa alla medesima categoria di utenza.

### **3.9.2 – scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche**

Per gli Utenti che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto per qualsiasi uso e che scaricano acque reflue domestiche da attività o assimilate alle domestiche, i corrispettivi per il servizio di depurazione e fognatura sono calcolati, coerentemente da quanto previsto dalla normativa vigente (art.165 D. Lgs. 152/06), sulla base del volume denunciato annualmente dall'Utente stesso al Gestore della fognatura nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

### **Art. 3.10 – Zone di espansione, piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio**

Per le aree di ampliamento, completamento ed espansione residenziale o industriale deve essere realizzato, salva comprovata impossibilità in relazione alle caratteristiche dei suoli e della rete idrografica, il totale smaltimento in loco delle acque meteoriche, fermi restando gli obblighi di separazione e smaltimento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio.

Per gli scarichi in pubblica fognatura da insediamenti previsti in piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio di tipo residenziale, industriale, artigianale o misto nonché da nuovi scarichi di acque reflue industriali deve comunque essere richiesto da parte del lottizzante o della Ditta industriale, un parere tecnico preventivo vincolante di accettabilità all'ente Gestore della fognatura.

Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio per i quali il richiedente l'autorizzazione allo scarico ha indicato un diverso recapito finale, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti o ai collettori fognari.

I tratti di fognatura, realizzati dal costruttore su progetto verificato dal Gestore nell'ambito di opere di urbanizzazione di piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio dovranno essere collaudati con oneri a carico del costruttore e con la partecipazione del Gestore con personale proprio. Dopo il collaudo il Gestore prende in carico le opere assumendo responsabilità ed oneri di manutenzione e di gestione. Potranno essere previste a tutela del Gestore garanzie fidejussorie o apposite polizze assicurative a carico del soggetto che ha realizzato le opere. Se la fognatura pubblica non è dotata di impianto di depurazione terminale o se l'impianto non è idoneo, il Gestore, in fase di rilascio di parere tecnico preventivo, può imporre al richiedente la realizzazione di sistemi di pretrattamento (es. fosse settiche, fosse imhoff, ecc.) all'interno delle proprietà a monte del punto di consegna alla pubblica fognatura.

Tali impianti di pretrattamento saranno mantenuti in funzione a cura del titolare dello scarico sino a quando la pubblica fognatura non sarà dotata di idoneo impianto di depurazione terminale.

A tale data il Gestore comunicherà al titolare dello scarico l'obbligo di dismissione dei sistemi di pretrattamento, che dovrà essere eseguita a cura e spese del titolare dello scarico entro due anni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore.

### **Art. 3.11 – Conferimento di rifiuti liquidi agli impianti di depurazione**

Ai sensi dell'art. 110 Decreto Lgs. n. 152/2006, il Gestore può accettare in determinati impianti di depurazione delle reti fognarie urbane le tipologie di rifiuti indicate nei commi 2 e 3 del medesimo articolo solo in forza, rispettivamente, di autorizzazioni espressamente rilasciate dall'Autorità competente o di autorizzazioni possedute, previa comunicazione all'Autorità medesima, in base al citato comma 3.

Ferme restando le disposizioni di legge e le prescrizioni speciali date dall'Autorità competente nell'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 110 citato oppure a seguito della comunicazione del Gestore, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, il Gestore può accettare i rifiuti costituiti da acque

reflue purché, dopo i pre-trattamenti eventualmente necessari, siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento con le seguenti precisazioni:

- a) non è ammesso il conferimento di rifiuti in impianti di primo livello;
- b) le acque reflue immesse, dopo gli eventuali pre-trattamenti, devono essere conformi ai limiti di legge;
- c) l'immissione dei reflui non deve pregiudicare o peggiorare le possibilità preesistenti di riuso delle acque reflue depurate e di utilizzazione agronomica dei fanghi residui dalla depurazione.

Sono ammesse deroghe ai valori di cui alla lettera b), limitatamente ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile ed al carico di azoto e fosforo, purché compatibili con l'efficienza depurativa dell'impianto.

Possono essere, altresì, imposti limiti più restrittivi di quelli indicati alla lettera b), particolarmente in presenza di sostanze pericolose.

Il Gestore accetta il conferimento dei rifiuti liquidi e svolge il servizio di smaltimento in ottemperanza all'apposito Regolamento interno e a fronte della tariffa determinata dall'Autorità d'Ambito ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006.

In sede di istruttoria delle nuove domande di immissione di reflui industriali e di rinnovo delle precedenti autorizzazioni il Gestore è tenuto a considerare le eventuali necessità di riservare adeguata potenzialità degli impianti di depurazione, sia per le sezioni di trattamento liquami sia per le sezioni di trattamento dei fanghi, alla gestione di materiali prodotti nell'ambito territoriale di competenza e derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie nonché dagli altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti non realizzabile sotto il profilo tecnico o economico.

### **Art. 3.12 – Immissione di acque di origine meteorica nelle fognature**

Per le nuove costruzioni e per i fabbricati oggetto di ristrutturazione, ampliamento e/o modifica degli impianti e delle reti idrico-sanitarie da cui si originano scarichi domestici o assimilabili a domestici, è prescritta, al momento del rilascio del parere di competenza del Gestore sulle autorizzazioni edilizie, la realizzazione di reti interne separate per le acque reflue e per le acque di origine meteorica, anche se la zona è servita da fognatura pubblica di tipo unitario.

Le acque meteoriche devono essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo, in subordine in corpo idrico superficiale o nelle reti di acque bianche.

Il loro recapito in reti di fognatura mista è ammesso solo salva comprovata impossibilità in relazione alle caratteristiche dei suoli e della rete idrografica allo smaltimento in loco delle acque meteoriche, fermi restando gli obblighi di separazione e smaltimento delle acque meteoriche, meteoriche di prima pioggia e di lavaggio.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di rinnovo dell'ammissione allo scarico.

Tutti gli oneri e le spese derivanti dall'ottemperanza alle disposizioni di cui sopra sono a carico degli obbligati. Le reti interne separate devono confluire, di norma, in due distinti pozzetti di allacciamento, anche se il Gestore può prevedere opere di connessione comuni, nel caso che sia presente una fognatura pubblica di tipo unitario.

Per gli scarichi industriali le modalità di separazione delle acque meteoriche di qualunque origine dalle acque reflue o dalle acque di processo non inquinate nonché le prescrizioni per l'immissione nella fognatura sono stabilite, caso per caso, all'atto del rilascio del parere di conformità, in base al principio di precauzione rispetto al rischio di inquinamento di acque meteoriche, specialmente nel caso che possano essere presenti sostanze pericolose.

Tale disposizione si applica alle nuove domande, incluse quelle di regolarizzazione di scarichi esistenti, e alle domande di rinnovo delle autorizzazioni.

E' ammesso, nel rispetto della normativa vigente, lo scarico in rete fognaria mista o nera delle acque di prima pioggia.



Le acque di origine meteorica diverse da quelle di prima pioggia devono, invece, essere scaricate in reti bianche o in altro ricettore.

Qualora non sia possibile scaricare le acque di origine meteorica diverse da quelle di prima pioggia in recapito diverso dalla pubblica fognatura nera o mista, per motivi tecnici o per la mancanza di idoneo ricettore, il Gestore si riserva la possibilità di prescrivere l'adozione, a spese del titolare dello scarico, di idonei sistemi per il contenimento delle portate di origine meteorica.

Lo scarico di acque di prima pioggia nelle reti fognarie nere è soggetto alle medesime procedure di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali di cui al precedente art. 3.8.3. In particolare, agli scarichi di acque di prima pioggia e di quelle derivanti dal lavaggio di aree esterne di pertinenza di installazioni in cui sono svolte attività commerciali o di produzione di beni si applica l'art. 3.13 del presente Regolamento.

Qualora il Gestore abbia segnalato preventivamente ai Titolari degli scarichi, al Comune e all'Autorità d'Ambito, situazioni, ben individuate e circoscritte e comprovate da adeguata documentazione idraulica, il rischio di rigurgito o di fuoriuscita di acque dalle condotte della rete urbana di tipo misto in occasione di eventi meteorici di determinate intensità, i Titolari degli scarichi sono obbligati ad adottare le contromisure indicate dal Gestore nei tempi stabiliti. L'obbligo dei Titolari è stabilito con ordinanza dell'Amministrazione comunale e decorre dalla data dell'ordinanza medesima.

Compete al Titolare dello scarico la manutenzione e la verifica del funzionamento delle singole utenze/reti interne in relazione al funzionamento della rete fognaria comunale.

Il posizionamento delle fognature comunali deve essere tale da permettere la raccolta di reflui provenienti dalle utenze tenuto conto che la quota di massimo invaso è determinata con la quota del piano stradale.

I progetti, di iniziativa pubblica e privata, che includono opere di fognatura destinate ad essere allacciate alle reti fognarie esistenti o in progetto del Servizio Idrico Integrato, devono prevedere la realizzazione di reti separate per le acque reflue e per le acque meteoriche, applicandosi alle reti stesse ed agli scarichi dei singoli edifici e stabilimenti le disposizioni del presente articolo.

In caso di piani e progetti di iniziativa pubblica o privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione/recupero di urbanizzazioni esistenti con incremento del carico urbanistico che comportino la realizzazione di nuove opere di fognatura oppure la ristrutturazione di opere esistenti, occorrerà verificare preventivamente alla loro realizzazione l'impatto sulla gestione del servizio idrico integrato esistente e gli oneri complessivi dal punto di vista economico, dovendo al termine dei lavori il Gestore prendere in carico le nuove opere.

La realizzazione delle opere sarà di norma eseguita a cura del Gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente ad esclusione delle opere di fognatura interne all'area oggetto dell'intervento che possono essere eseguite direttamente dal soggetto proponente. In tal caso il progetto delle opere deve essere sottoposto, prima dell'approvazione definitiva da parte degli Enti competenti, all'esame del Gestore in modo che lo stesso possa verificare la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione nonché la separazione delle reti nere da quelle meteoriche. Il Gestore rilascerà un nulla osta valutata altresì la conformità del progetto con le specifiche tecniche costruttive delle opere

### **Art. 3.13 – Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne**

Le disposizioni del presente articolo si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento Regionale n. 4/06

Le acque di prima pioggia raccolte dalle fognature interne separate da altre reti fognarie interne negli stabilimenti o insediamenti di cui sopra sono soggette al regime di autorizzazione e a tutte le disposizioni del presente Regolamento previsti per gli scarichi industriali. Tutte le opere relative ai sistemi di captazione e/o accumulo e/o trattamento delle acque di prima pioggia devono essere realizzate in conformità alle norme tecniche allegate al presente Regolamento e gestite a cura e spese

del Titolare dello scarico e i manufatti devono, in ogni caso, essere posizionati all'interno delle aree private.

L'Autorità competente, su proposta del Gestore in sede di parere, può prevedere ulteriori modalità tempistiche e portate di scarico.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche alle acque di seconda pioggia così come definite dalla D.G.R. 21 giugno 2006 N. 8/2772.

Le acque meteoriche di dilavamento soggette a contaminazione possono essere accettate in pubblica fognatura mista solo a seguito di disposizione da parte degli Enti preposti, previo benestare del Gestore della rete e degli impianti, con una portata massima di 1 litro/secondo per ettaro una volta accertata l'impossibilità di individuare un recapito alternativo.

### **Art. 3.14 – Impianti privati di pre-trattamento degli scarichi**

Gli impianti di pre-trattamento ed i manufatti adottati od eventualmente imposti agli scarichi devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore della fognatura e/o quanto definito dalla normativa vigente.

Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata al Gestore della fognatura e agli enti di controllo.

La disattivazione per lavori di manutenzione straordinaria, deve essere concordata preventivamente con il Gestore della fognatura e del depuratore, cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata; analoga informazione deve essere inviata agli enti di controllo.

Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

### **Art. 3.15 – Acque di raffreddamento industriali**

Le acque di raffreddamento devono essere prioritariamente riciclate/riutilizzate all'interno del ciclo produttivo e/o scaricate in corpo idrico superficiale. Qualora non sia possibile quanto sopra l'immissione degli scarichi di acque di raffreddamento industriali è permessa previa idonea autorizzazione, secondo i disposti di cui all'art. 3.8.3, mediante apposita rete fognaria interna e separata da altre reti fognarie interne con proprio pozzetto di campionamento.

### **Art. 3.16 – Scarichi da attività sanitaria**

Gli scarichi di acque reflue derivanti da attività sanitaria, limitatamente agli insediamenti utilizzati per il ricovero o la cura di pazienti affetti da patologie infettive, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione oltre ad eventuali altri trattamenti se disposti dall'Organo competente alla tutela igienica e sanitaria.

### **Art. 3.17 – Scarichi diversi**

Gli scarichi dello svuotamento saltuario (stagionale) delle piscine private sono ammessi in pubblica fognatura mista con una portata massima di 1 litro/secondo una volta accertata l'impossibilità di individuare un recapito alternativo ed in assenza di precipitazioni meteoriche.

Gli scarichi di condensa degli impianti raffrescamento/raffreddamento degli edifici residenziali, commerciali e del terziario sono ammessi in pubblica fognatura mista e/o nera con il medesimo scarico delle acque reflue domestiche.

Con riferimento ai rilasci di cui all'art. 114 del D.Lgs. 114/2006, in attesa di disposizioni regionali in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, ai sensi del medesimo articolo 114, tali rilasci, se in



pubblica fognatura mista o nera, sono consentiti previo richiesta scritta dell'Utente di nulla osta al Gestore del servizio di fognatura.

A tali rilasci si applica la medesima tariffa di fognatura e depurazione applicata agli scarichi delle acque di prima pioggia, sulla base della denuncia annuale.

Qualora il Gestore del Settore funzionale di acquedotto sia il medesimo dei Settori funzionali di fognatura e depurazione non si procede al suddetto pagamento.

### **Art. 3.18 – Accessibilità degli scarichi**

Ogni singolo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'Autorità competente e del Gestore, nel punto assunto per la misurazione ed il controllo qualitativo anche se tale punto si trova in proprietà privata. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto per gli scarichi di sostanze pericolose, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella fognatura.

Allo scopo i titolari di scarichi di acque assimilate alle domestiche e di acque industriali dovranno installare un idoneo pozzetto di campionamento, conforme allo schema tecnico di cui all'Allegato 6 del presente Regolamento.

### **Art. 3.19 – Controllo e misurazione degli scarichi**

L'Autorità competente ed il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, ai fini della gestione della rete e degli impianti nonché ai fini tariffari, organizzando un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate.

Il Gestore è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui al D.Lgs. 196/03 sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d'ufficio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Autorità competente provvede secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida ed alla sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, con contestuale segnalazione alle autorità competenti, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte.

La misurazione degli scarichi si effettua subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.

Durante i controlli di cui al presente articolo potrà essere eseguito il prelievo di un campione dello scarico significativo anche ai fini della verifica degli elementi costitutivi della tariffa. Un rappresentante della Ditta ha facoltà di assistere al prelievo.

### **Art. 3.20 – Separatori di oli minerali ed idrocarburi**

Fermo restando il divieto di cui all'art.3.5 del presente Regolamento le aree ed i locali in cui si utilizzano o sono immagazzinati benzina o altri liquidi infiammabili (lavanderie chimiche, autorimesse, ecc...) devono essere dotate di idonei sistemi atti a contenere gli sversamenti anche accidentali al fine di impedire lo scarico di tali sostanze, anche accidentale ed indiretto, in fognatura.

### **Art. 3.21 – Separatori di oli e grassi vegetali e/o animali**

Le acque di scarico provenienti da insediamenti di cui al comma 2 lettere c) e d), o similari, dell'Allegato A del Regolamento Regionale n. 3/06, su richiesta del Gestore, devono essere trattate in separatori di grasso sufficientemente dimensionati.

La costruzione di separatori di grassi può essere imposta dal Gestore anche alle attività già allacciate alla rete fognaria.

### **Art. 3.22 – Allacciamenti temporanei**

Sono concessi dal Gestore degli allacciamenti particolari alle fognature di tipo temporaneo, sia per la costruzione di nuovi edifici che per lo svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative quali sagre, feste rionali, mercati, fiere, mostre, manifestazioni culturali, spettacoli viaggianti, circhi ecc.

In tali casi sarà corrisposto al Gestore un contributo a fondo perduto determinato con riferimento all'effettivo costo di realizzazione dell'allacciamento e della sua demolizione al termine del periodo richiesto.

### **Art. 3.23 - Manutenzione degli impianti e dei condotti fognari privati**

Nel caso di rotture o intasamento di un condotto a monte del punto di consegna così come definito all'art. 1.9.2 del presente Regolamento le spese per il ripristino della funzionalità del condotto stesso saranno interamente a carico dell'Utente, fatta salva la facoltà del Gestore di verificare comunque la regolare esecuzione dei lavori.

### **Art. 3.24 – Scarichi di edifici con più unità immobiliari**

Il Gestore potrà utilizzare l'allacciamento per servire anche terzi senza che ciò comporti diritto alcuno per l'Utente al rimborso di quanto versato o di altre somme.

### **Art. 3.25 – Costi di allacciamento**

I costi di allacciamento al Servizio di pubblica fognatura sono riportati nell'allegato 4 "Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura" del presente Regolamento.

Di tali costi verrà effettuata una revisione annuale sulla base dell'incremento percentuale dell'indice ISTAT di cui alla Tabella 10 "Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati compresi ed esclusi i tabacchi" nel periodo 1 luglio - 30 giugno precedente la data di decorrenza dell'adeguamento.

**Art. 3.26 – Tariffe del servizio fognatura e depurazione per acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche e industriali**

Le tariffe del Servizio di fognatura e depurazione per le acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche sono consultabili sui siti Internet dell'Autorità d'Ambito, del Gestore e pubblicati sul Bollettino della Regione Lombardia.

Le modalità di determinazione delle tariffe del Servizio di fognatura e depurazione per le acque reflue industriali sono determinate con idoneo atto amministrativo da parte dell'Autorità competente e consultabili sul sito Internet dell'Autorità d'Ambito.

La misura dei volumi erogati all'Utente è effettuata mediante contatori, che sono installati dal Gestore e che non possono mai essere rimossi o spostati o manomessi se non per disposizione del Gestore esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il Gestore potrà, invece, sostituire i contatori, a proprie spese, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

La determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del Gestore o da personale da questo incaricato oppure comunicata dall'Utente stesso.

La lettura dei contatori è effettuata almeno due volte l'anno, di norma prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.

E' ammessa l'autolettura; il Gestore è comunque tenuto ad eseguire direttamente almeno una lettura l'anno. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo (m<sup>3</sup>) rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Il Gestore ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Utente in caso di rilevazione di letture anomale e di rendersi disponibile all'esecuzione di verifiche del contatore da concordarsi con lo stesso.

In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Gestore ed in mancanza della restituzione delle autoletture, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo del precedente triennio, ove disponibile, oppure dei 2 o dell'unico anno precedenti, oppure in base ai consumi dell'analogo periodo annuale precedente; per le nuove erogazioni, in mancanza di tali riferimenti, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili, quali per esempio il consumo medio della zona di riferimento relativa alla medesima categoria di utenza.

Qualora per 24 mesi non sia stata possibile la lettura diretta da parte del Gestore lo stesso concorda con l'Utente un appuntamento per la lettura.

In caso contrario si potrà procedere alla sospensione della fornitura.

Sono tenuti al pagamento della sola quota di tariffa di acquedotto gli utenti non allacciati alla pubblica fognatura.

Il quantitativo di acqua soggetto a tariffa per scarico di acque reflue industriali è soggetto a denuncia annuale del Titolare dello scarico al Gestore da formalizzarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Fatte salve le disposizioni e le sanzioni di cui al Regio Decreto n. 1775/33, del D.Lgs. 152/2006 del Regolamento Regionale n. 2/2006 e del presente Regolamento, in caso di mancata denuncia, si assume come quantitativo soggetto a tariffa un consumo pari al 95% dell'acqua complessivamente fornita, prelevata o comunque accumulata. Se i prelievi avvengono mediante pubblico acquedotto, la misura dei volumi approvvigionati avverrà secondo le disposizioni di cui al punto 2.14 del presente Regolamento. In caso invece di approvvigionamento autonomo, i prelievi saranno determinati sulla base di quanto comunicato in Provincia in sede di denuncia di cui all'art. 33 del R.R. 2/2006. In assenza anche della medesima, i volumi da assoggettare a tariffazione di fognatura e depurazione, sono determinati in funzione dei volumi medi sottoposti a fatturazione nel triennio precedente se disponibile, oppure dei 2 o dell'unico anno precedenti. Per i nuovi scarichi, in mancanza di tali riferimenti, la determinazione dei volumi annuali scaricati sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili, quali ad esempio i volumi medi scaricati da attività analoghe per ciclo produttivo, rapportati alla superficie coperta dello stabilimento.

Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali in pubblica fognatura si evidenzia ulteriormente che:

- a) in assenza di uno strumento di misura sullo scarico, il volume viene determinato pari al 95% dell'acqua complessivamente fornita, prelevata o comunque accumulata oppure pari al 95% del valore dichiarato in sede di autodenuncia dei volumi prelevati in caso di approvvigionamento da pozzo. Per le acque meteoriche, in assenza del misuratore, il volume dello scarico viene stimato sulla base del 95% della misura della superficie scolante e delle precipitazioni della zona, tenendo opportunamente conto del livello previsto per le prime piogge (5 mm/mq per evento) ed eventualmente per le seconde piogge;
- b) vengono assoggettate a diversa tariffazione le acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali versate nella pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sullo scarico. In assenza di tali strumenti di misurazione, viene applicata sull'intero volume la tariffa industriale;
- c) analogamente, vengono assoggettate a tariffazione separata le acque provenienti da due o più scarichi industriali appartenenti a classi differenti (es. uno scarico classe 1 e uno scarico di acque meteoriche - classe 5) versate nelle pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma convogliate con scarichi distinti, qualora sia possibile determinarne i volumi mediante appositi strumenti di misurazione sugli scarichi. In assenza di strumenti di misurazione, viene applicata sull'intero volume la tariffa industriale della classe che, tra quelle presenti, determina la tariffa più elevata;
- d) in presenza di acque provenienti da usi domestici/assimilati ai domestici e industriali, di cui solo la parte industriale è soggetta a misurazione mediante apposito strumento, al fine di determinare il volume soggetto a tariffa di fognatura e depurazione delle acque a uso domestico/assimilato ai domestici si procede determinando i prelievi a uso industriale, sulla base dell'ipotesi che i consumi industriali misurati sono pari al 95% del prelievo. Tale prelievo industriale viene sottratto dai prelievi totali al fine di determinarne la quota domestica/assimilata ai domestici soggetta a tariffa di fognatura e depurazione per utenti domestici/assimilati ai domestici.

Non sono soggetti alla tariffa di fognatura e depurazione i consumi pubblici destinati esclusivamente all'innaffio di aiuole stradali tenuto anche conto che tale fornitura idrica riveste carattere di interrompibilità per esigenze di servizio senza necessità di preavviso o atti amministrativi.

Con riferimento all'art.2.1 del presente Regolamento si ribadisce che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano. Nei casi di difficoltà nella distribuzione per motivi tecnici e/o per scarsità di approvvigionamento idrico, soprattutto in periodi di siccità, gli usi diversi da quello per il consumo umano possono essere interrotti, senza alcun preavviso e senza obbligo di risarcimento alcuno.

- Allegati 1: Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato***
- Allegati 2: Norme tecniche/schede di allacciamento Acquedotto***
- Allegati 3: Modulistica Acquedotto***
- Allegati 4: Determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi pubblici di acquedotto e fognatura***
- Allegati 5: Norme tecniche/schede di allacciamento Fognatura e Depurazione***
- Allegati 6: Modulistica Fognatura e Depurazione***
- Allegato 7: Protocollo per scavi e ripristini su aree comunali***
- Allegato 8: Disposizioni per deroghe ai limiti di scarico delle acque reflue industriali***